COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI

52.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LIBERTINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (2603) 513

PRESIDENTE 513, 518, 521, 522, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 533, 534, 535, 536, 538, 539, 540, 541, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 573

BAGHINO . . . 517, 522, 524, 526, 529, 533, 534, 536, 541, 545, 549, 550, 573, 574

CALDORO 516

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 519, 522, 525, 527, 528, 529, 533, 534, 535, 536, 538, 539, 540, 541, 545, 546, 547, 548, 550, 573

FIORI 517, 545

FORTE, *Relatore* 513, 519, 522, 525, 527, 528, 529, 533, 534, 535, 538, 539, 540, 541, 545, 547, 550

GATTO 518, 574

GUASSO 573

MARZOTTO CAOTORTA 519, 545, 547, 574

Votazione segreta:

PRESIDENTE 574

La seduta comincia alle 13,30.

BALDASSARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (2603).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, mentre la I Commissione affari costituzionali ha espresso un parere di cui darò lettura nel prosieguo della seduta.

L'onorevole Forte ha facoltà di svolgere la relazione.

FORTE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, è ormai nota a tutti la lunga e travagliata vicenda che ha preceduto la presentazione del disegno di legge al nostro esame, che stabilisce nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e

trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. In effetti, si tratta del nuovo contratto nazionale di lavoro che ci accingiamo ad approvare a distanza di due anni e mezzo dal precedente contratto scaduto già dal giugno del 1976.

Il disegno di legge che, come prima ricordavo, doveva entrare in vigore al termine della scadenza prevista dalla legge n. 197 del giugno 1975, che sanciva la vertenza contrattuale del 1973, è stato anche al centro di un ampio dibattito che si è aperto proprio nel 1975, quando con la legge n. 625 si iniziò ufficialmente l'inchiesta sulla giungla retributiva, dalla quale emergeva con nettezza che i lavoratori delle ferrovie dello Stato erano agli ultimi posti nella classifica delle retribuzioni. Da qui le cifre che vengono fissate nell'articolo 15 del disegno di legge. Già in questa fase dell'elaborazione del contratto stabilito con questo disegno di legge emergevano chiaramente i criteri ispiratori ai quali la stessa intesa tra confederazioni e Governo si è richiamata il 5 gennaio 1977. L'atipicità del lavoro del ferroviere fa registrare la volontà della categoria di collegare il contratto con la riforma e gli investimenti.

Su questi temi la nostra Commissione è impegnata, ed io auspico che al più presto si possa aggiungere l'altro anello della catena ancora non completo, che è quello della riforma dell'Azienda. Soltanto chiudendo quest'altro anello potremo dare un volto globalmente nuovo all'Azienda riportandola ad un livello più alto di efficienza e produttività, offrendo così al paese un servizio migliore e tempestivo.

Gli aspetti innanzi ricordati mettono in evidenza come sia stato difficile pervenire alla formulazione delle norme, certamente innovatrici, contenute nel presente disegno di legge. Ma non è la prima volta, onorevoli colleghi, che i ferrovieri vedono slittare nel tempo i loro contratti, le loro rivendicazioni: ciò è stato motivo di forte malcontento e voglio augurarmi che questa sia l'ultima volta che il contratto di lavoro dei ferrovieri, così come degli altri lavoratori del pubblico impiego, venga approvato con legge.

La legge n. 425, entrata in vigore nel 1958, che attualmente regola il rapporto di lavoro dei ferrovieri in tutti i suoi aspetti, fu conquistata dopo dure e drammatiche lotte effettuate per modificare il famigerato « regolamento del personale », la cui data di attuazione era del 1925, anno in cui i ferrovieri venivano considerati ribelli. La stessa legge n. 425, che ci accingiamo a modificare in alcune parti, dovette attendere alcuni anni per entrare in vigore: dal 26 marzo 1956 al 1° maggio 1958. Si passò allora da una normativa chiaramente autoritaria, burocratizzata, eccessivamente gerarchica, a quella che oggi in parte intendiamo modificare con il presente disegno di legge, che in effetti in alcuni articoli ancora risente, a distanza di cinquantatre anni, nonostante i notevoli passi avanti compiuti, dei mali del vecchio « regolamento del personale ».

Siamo quindi chiamati, onorevoli colleghi, a modificare alcune parti dello stato giuridico del personale che ha ormai già venti anni di vita e che certamente non è adeguato alle nuove funzioni, al nuovo modo di lavorare, al nuovo concetto della professionalità nonostante che dal 1958 siano intervenute una decina di leggi a migliorarne il contenuto. Nonostante questo, ripeto, anche per passate e gravi responsabilità aziendali nell'aver voluto resistere al nuovo che veniva dai ferrovieri, dai loro sindacati, l'attuale stato giuridico evidenzia la tendenza aziendale degli anni trascorsi a mantenere un accentramento esasperato, e quindi per alcuni aspetti anacronistico, in contrasto certamente con tutto il nuovo che promanava da tutte le rivendicazioni sindacali, soprattutto in quelle elaborate dal 1958 ad oggi. Siamo così giunti fino al 1978 con una parcellizzazione eccessiva del lavoro, con le 108 qualifiche ed i 94 livelli retributivi.

È chiaro a tutti che se la situazione della categoria fosse restata ancora tale, certamente nulla sarebbe stato possibile realizzare sia nel campo degli investimen-

ti sia, tanto meno, della riforma aziendale sia per quanto concerne la capacità di spesa della stessa Azienda oggetto del provvedimento discusso pochi giorni fa.

Prima di entrare nel merito del disegno di legge, consentitemi ancora qualche considerazione di carattere più generale che serve per comprendere ancora meglio la valenza delle nuove norme contenute nel disegno di legge. In effetti, esso ha ottenuto l'avallo della stragrande maggioranza dei ferrovieri che, tramite i loro sindacati unitari, il 20 settembre di quest'anno, dopo tre convegni a livello nazionale dei delegati di base, hanno sciolto la riserva sull'ipotesi di accordo siglata il 3 agosto 1978. I contenuti di questo contratto di lavoro sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo sono largamente apprezzati dalla grande maggioranza dei ferrovieri, ed anche da parte di quelle minoranze che hanno mantenuto un atteggiamento critico viene, in sostanza, riconosciuto il valore politico dell'accordo raggiunto.

In realtà questo contratto, al di là di alcuni aspetti rimasti irrisolti, innesta per la prima volta (questo è il dato più significativo), in una categoria di un'azienda autonoma dello Stato, profonde modificazioni nel modo di essere della categoria medesima e della stessa concezione aziendale, facendo emergere la precarietà dell'attuale situazione e creando nel contempo solide premesse per superare lo stato attuale delle cose. Da qui la positività complessiva del disegno di legge al nostro esame su cui mi dichiaro favorevole e che raccomando all'approvazione della Commissione.

Per arrivare a questo risultato innovatore ci sono voluti due anni e mezzo, periodo in cui i ferrovieri sono stati sull'orlo della frantumazione per la politica demagogica degli autonomi e le stesse organizzazioni sindacali unitarie hanno corso il rischio di una loro divisione.

Questo contratto, coerente con la linea dell'EUR, con chiari contenuti di classe, non poteva certamente piacere agli autonomi della FISAFS che, strumentalizzando un reale malcontento dei ferrovieri, hanno tentato di mantenere la vecchia parcellizzazione, le 108 qualifiche ed i 94 livelli retributivi, essendo questo il terreno a loro favorevole per alimentare le più contrastanti e disparate spinte corporative, per mettere il macchinista contro l'operaio, il capostazione contro il manovratore.

Ed ora, signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, accennerò brevemente agli aspetti più salienti del disegno di legge, che realizzano i princìpi nuovi dianzi ricordati.

Si passa, con l'articolo 1, dalla carriera gerarchica alle nuove categorie e profili professionali, introducendo un concetto nuovo, quello della professionalità in un settore pubblico dei servizi. Ciò rappresenta un primo tentativo di collegamento tra la nuova organizzazione del lavoro e la classificazione del personale, superando così l'attuale divisione interna.

Con l'articolo 2, le 108 qualifiche attuali vengono accorpate in sette categorie, ognuna delle quali ha la sua declaratoria di mansioni: fatto nuovo che, unito ai contenuti del successivo articolo 3, introduce in sostanza una nuova scala di valori professionali, e rivaluta per certi aspetti il cosiddetto « lavoro non intellettuale ».

L'articolo 5 ripete le cose dette con precedenti leggi, ultima delle quali quella che fissò il premio di produzione a proposito di assunzioni oltre organico, con aggancio dell'organico stesso alla nuova organizzazione del lavoro, così come stabilito dall'articolo 6.

Un altro aspetto nuovo è quello rappresentato dall'introduzione della mobilità orizzontale e verticale, che viene regolamentata dagli articoli 7 ed 8. Fino ad oggi questo non era possibile, e quindi si creavano non poche difficoltà organizzative, operative e di produttività dell'azienda, mortificando nel contempo gli stessi operatori delle ferrovie dello Stato.

Uno dei lati più negativi del vecchio ordinamento, quello della qualificazione annuale e della promozione con il metodo del merito comparativo, viene abolito dagli articoli 9 e 10, e ad esso si sopperisce con gli accertamenti professionali,

senz'altro più validi per dimostrare la propria capacità e preparazione; in proposito presenterò un emendamento interpretativo dello stesso comma dell'articolo 10, cui si riferisce la legge n. 425 del 1958, la quale prevedeva un famoso articolo 80 che, pure, rappresentava una conquista eccezionale nel 1956, ma che oggi evidenzia invece come l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato abbia voluto resistere al nuovo. Si trattava di un articolo che consentiva all'Azienda stessa di utilizzare il manovale come aiuto macchinista, l'assistente come capo stazione, l'operaio specializzato come tecnico, quando e come voleva. Ma la nuova retribuzione, derivante dalla mansione esercitata, scattava invece soltanto dopo il 60° giorno di espletamento delle funzioni.

Con l'articolo 15 vengono fissate le nuove norme per l'inquadramento economico, di cui una parte notevole è in effetti già goduta dai lavoratori medesimi.

Non mi soffermo su altre questioni di dettaglio, circa le quali, però, credo vi siano da fare alcuni aggiustamenti, che affronterò successivamente, nel corso della discussione degli articoli.

Con l'articolo 24, dopo 71 anni dalla sua istituzione, viene finalmente abolita la gabella cui era soggetto ogni nuovo assunto: la famigerata « tassa di entratura », pari ad una mensilità, pagabile in ventiquattro rate. Infine, si pone finalmente termine ad una delle più grosse ingiustizie esistenti in un'azienda di Stato nei confronti di una categoria di lavoratori: gli incaricati. Costoro sono, ancor oggi, pagati a mezzo di un capitolato di appalto; l'ultimo fu approvato con decreto ministeriale nel 1970, se ben ricordo, e prevede paghe da fame: dalle 40 mila alle 130-135 mila lire mensili, al massimo, per un lavoro a volte rischioso, quale il controllo, ad esempio, dei passaggi a livello sulle linee secondarie.

La copertura finanziaria è prevista per tutte le disposizioni del disegno di legge. Infine, circa l'articolo 33 va fatto un richiamo aggiuntivo alla legge n. 700, la quale regola il nuovo ordinamento della Banca nazionale delle comunicazioni, che organizza la riscossione delle ritenute previste all'articolo 28, da cui, appunto, la Banca medesima è esclusa.

Le considerazioni generali iniziali e i punti specifici testè illustrati sono, insomma, la chiara dimostrazione della valenza dei contenuti del presente disegno di legge.

Nonostante ciò, penso che non si possa dare torto, in assoluto, anche a chi, tra i ferrovieri, individua limiti e contraddizioni in questo contratto, del quale comunque anch'essi beneficieranno, insieme a quelli che, invece, sono stati sempre consenzienti.

A tali lavoratori credo si debba dire che non è esorcizzando i limiti e le contraddizioni del presente disegno di legge che si va avanti: si procede, invece, superando, con la lotta unitaria, con il confronto democratico, gli ostacoli, le resistenze disseminate lungo la strada che i lavoratori ancora dovranno percorrere per raggiungere i loro obiettivi.

Per queste motivazioni, generali e di dettaglio, chiedo alla Commissione, signor Presidente, di esprimere un voto favorevole sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CALDORO. Signor presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo socialista confermo con due motivazioni la posizione favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Intanto, mi associo all'auspicio, già formulato, di considerare quale nostro impegno quello di fare in modo che questa sia l'ultima occasione in cui il Parlamento venga chiamato ad approvare con legge il contratto di lavoro dei ferrovieri, categoria che aspira alla riforma e alla ristrutturazione dell'azienda e quindi ad un nuovo rapporto di lavoro, nell'ambito di un ente che esercita funzioni tanto rilevanti.

Considero questo disegno di legge un passo significativo verso l'attuazione appunto di una ristrutturazione dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nel-

l'ambito della quale si dovrà avere – per motivi di carattere economico ed in vista dell'interesse della collettività – un servizio sottoposto sempre più a criteri industriali e commerciali. Ritengo poi indispensabile, quando si applicherà il contratto, che tutte le parti – compresa quella governativa, che finora ha manifestato delle perplessità sul disegno riformatore – prendano atto della necessità di attuare veramente la ristrutturazione.

Credo, infine, che si sia resa finalmente giustizia alle organizzazioni sindacali unitarie dei ferrovieri che, da anni, si stanno battendo per porsi – attraverso questa significativa riforma – in condizione di servire la collettività in forme sempre più adeguate.

Nel preannunciare pertanto la presentazione di un emendamento all'articolo 10, ribadisco il nostro consenso all'approvazione del provvedimento di legge.

FIORI. Esprimo apprezzamento sul disegno di legge al nostro esame, rilevando che il contratto che esso recepisce rappresenta un dato molto importante. Dalle innovazioni introdotte nell'attuale trattamento economico, e quindi dall'articolato che abbiamo di fronte, emergono le linee di quello che potrà essere il futuro modello di un'importante azienda erogatrice di pubblici servizi.

Due aspetti del provvedimento di legge mi sembrano, in particolare, meritevoli di attenzione, in quanto corrispondenti ad esigenze assai sentite in tutta l'amministrazione statale. Si veda, ad esempio, la possibilità di surrogare certe funzioni di dirigenti – che, in base alle norme attuali, dovrebbero essere connesse al possesso di una qualifica da parte dei dirigenti stessi – con altre funzioni esplicate da dirigenti di grado inferiore, cui viene riconosciuto il trattamento economico corrispondente alla funzione esercitata, fin dal primo giorno dell'assunzione della nuova responsabilità.

Un altro aspetto notevole è costituito dal riconoscimento funzionale di molte qualifiche, di molti impegni operativi all'interno dell'azienda che, nel vecchio ordinamento, non avevano trovato giusto riconoscimento ed inquadramento, ai fini sia retributivi, sia di carriera (se questo termine ha ancora un senso, nel nuovo sistema che viene proposto con il disegno di legge).

Per tutti questi motivi, preannuncio il mio voto favorevole al testo in esame.

BAGHINO. Il nostro parere sul provvedimento in esame è stato già espresso ieri in Assemblea dal presidente del gruppo del MSI-destra nazionale, onorevole Pazzaglia, che, pur sollevando notevoli perplessità non si è peraltro opposto alla assegnazione del disegno di legge in sede legislativa.

Il provvedimento presenta, a mio parere, alcune incongruenze giuridiche. Si fa un continuo riferimento, per quanto riguarda decisioni, classifiche, qualifiche, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e agli accordi con esse intervenuti. Ma io ritengo che il Governo, almeno nella fase preliminare, avrebbe dovuto sentire tutte le organizzazioni sindacali.

Si tratta inoltre di un provvedimento la cui validità è limitata nel tempo, mentre presenta caratteristiche permanenti, salvo che per la parte retributiva.

Io ritengo che non garantisca affatto la tranquillità del personale, né porrà termine alle agitazioni. Ad esempio, la FISAFS, pur essendo stata invitata, al contrario di altre organizzazioni autonome, alle trattative, non ha voluto firmare l'accordo e, attraverso il proprio segretario, il 5 dicembre ha dichiarato addirittura che, qualora il provvedimento venisse approvato, riprenderebbero gli scioperi.

Non voglio dilungarmi sui vari articoli, su cui sarebbe opportuno che tutti i commissari meditassero, perché mi rendo conto delle esigenze, e perché non vorrei si pensasse, essendovi stato nella discussione del precedente provvedimento un contrasto con la mia impostazione, che il mio comportamento su questo disegno di legge derivi da una reazione e che io voglia compiere una specie di rivalsa.

Pertanto, desidero solo affermare che il provvedimento darà luogo, anche in sede costituzionale, a notevoli osservazioni e difficoltà; che non farà cessare le agitazioni nel settore ferroviario e che non risponde realmente alle istanze e ai tentativi di normalizzazione del settore, almeno in previsione di quella riforma dell'Azienda autonoma delle ferrovie cui ci accingiamo a porre mano.

Presenterò ai vari articoli alcuni emendamenti, che però non illustro, proprio per rimanere in linea col mio comportamento, e ribadisco la mia drastica opposizione al provvedimento.

Presenterò, inoltre, due ordini del giorno che penso faranno riflettere i colleghi della Commissione che certamente, al di là di ogni caratterizzazione politica e di gruppo, si renderanno conto che essi rispondono ad una istanza non solo sindacale, ma costituzionale. La stessa I Commissione affari costituzionali ha posto l'accento su alcuni errori, che d'altro canto rispondono alle dichiarazioni precedentemente fatte dal nostro presidente.

Su questi ordini del giorno io chiedo consiglio ai colleghi, affinché le dichiarazioni che ho qui ascoltato abbiano una concretezza, per evitare qualsiasi equivoco.

Con questa manifestazione di buona volontà, perché non pongo condizioni chiudo il mio intervento, perché confido che tutti i componenti della Commissione si rendano conto delle mie difficoltà, e che gli emendamenti hanno la caratteristica di puntualizzare alcuni aspetti negativi del provvedimento, riconoscendo la volontà che il gruppo che ho l'onore di rappresentare ha di favorire il lavoratore. Le agitazioni dell'organizzazione sindacale che a noi si appoggia, nella posizione tradizionale direi, perché si è svincolata addirittura dalla CISNAL, sono sempre state finalizzate a far riconoscere una giusta classificazione a tutti i settori dei ferrovieri, ad un riconoscimento economico e ad una partecipazione corresponsabile dell'azienda.

Fermi restando tali princìpi, cui si ispira la nostra posizione, desidero preannunciare la presentazione di due ordini del giorno.

PRESIDENTE. Ricordo che la V Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, mentre la I Commissione ha espresso il seguente parere favorevole:

« La I Commissione, premessa la sua perplessità in ordine alla motivazione della relazione illustrativa laddove attribuisce carattere contrattuale all'iniziativa legislativa del Governo che, costituzionalmente, non può che essere autonoma, fermo restando il diritto del Governo stesso di compiere gli accertamenti e le consultazioni che ritenga opportuni, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si ritiene opportuno un migliore coordinamento del testo legislativo, con riferimento alla precisa disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 3 per quanto riguarda la necessaria organizzazione dei concorsi su base compartimentale riferiti alle assunzioni nelle prime quattro categorie professionali, la quale dovrebbe trovare altrettanto inequivoca riconferma nell'ambito del terzo comma dell'articolo 5;

2) si suggerisce di aggiungere, in fine al primo periodo del secondo comma dell'articolo 10, di seguito alle parole "altre forme di valutazione ritenute idonee", le parole "e fissate nel decreto ministeriale che bandisce il concorso di avanzamento" ».

Desidero al riguardo rilevare – come ho già avuto modo di affermare nel corso della discussione del precedente provvedimento – che è diritto del Governo effettuare tutte le consultazioni che ritiene opportune, ma che il Parlamento discute provvedimenti legislativi proposti dal Governo stesso e non dalle organizzazioni sindacali. Mi auguro pertanto che quanto è avvenuto in questa occasione non si ripeta più in futuro.

GATTO. Condivido l'auspicio formulato dal Presidente. Ritengo inoltre che esi-

stano altre forme da seguire per fornire al Governo indirizzi da realizzare.

MARZOTTO CAOTORTA. Abbiamo più volte discusso sull'opportunità di recepire con legge un contratto collettivo riguardante il personale di un'azienda autonoma. In questa occasione occorre tuttavia tener conto che questa è l'unica via per risolvere il problema del trattamento giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Sono inoltre del parere che debba essere eliminato nell'articolo 28 ogni riferimento agli enti abilitati ad effettuare ritenute sullo stipendio dei dipendenti per quote associative, tenuto anche conto del fatto che è previsto che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a modificare l'elenco di tali enti. Per quanto riguarda le trattenute relative alle organizzazioni sindacali, non occorre a mio giudizio inserire alcuna precisazione nel provvedimento, essendo i rappresentanti delle organizzazioni sindacali presenti nel consiglio di amministrazione dell'azienda.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FORTE, *Relatore*. Auspico che gli scioperi dei lavoratori appartenenti alle organizzazioni sindacali autonome, cui ha fatto riferimento l'onorevole Baghino, non abbiano a verificarsi per i gravi problemi che ne deriverebbero.

Sono d'accordo con l'onorevole Marzotto Caotorta circa l'opportunità di eliminare, all'articolo 28, ogni riferimento agli enti abilitati ad effettuare ritenute sullo stipendio dei dipendenti per quote associative.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Desidero ringraziare il relatore, che con la sua esposizione sintetica ha comunque sufficientemente chiarito il significato del disegno di legge in discussione, il Presidente ed i colleghi intervenuti nel dibattito i quali hanno tutti annunciato una sostanziale adesione al provvedimento: fa eccezione l'onorevole Baghino, che io spero per altro possa in seguito assumere un atteggiamento non totalmente negativo.

Il testo in discussione – concernente una materia che, a norma della Costituzione, non può non ricadere sotto l'imperio della legge – è anche il risultato (come è stato detto nella relazione) di un confronto intervenuto con le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: ciò è nella verità storica e l'averlo detto nella relazione non tocca a mio avviso la sostanza del problema. Non solo, ma ritengo che fosse doveroso dare questa notizia al Parlamento che ha sempre manifestato profonda sensibilità nei confronti della capacità dimostrata da queste categorie, attraverso le loro organizzazioni sindacali, di esercitare un'influenza per determinare qualche volta anche indirizzi e contenuti nuovi sia a livello contrattuale, sia a livello di organizzazione generale, sia addirittura sotto il profilo della riforma di alcuni settori della pubblica amministrazione. È quindi un fatto consolidato ed accettato che nella realtà dei rapporti politici si manifesti la presenza delle organizzazioni sindacali. Tutto ciò comporta, certamente, delle difficoltà: ma sono delle difficoltà che vanno affrontate in termini concreti.

Il relatore ha detto che il provvedimento in discussione è il risultato di una vicenda non breve; è evidente che il Governo, al riguardo, ha assunto determinate posizioni, ha formulato delle proposte, è pervenuto autonomamente a delle valutazioni. E tanto è vera quest'autonomia del Governo che si sono verificati anché degli scontri e sono stati indetti scioperi (alcuni anche di 24 ore) che non sono passati senza lasciare traccia nemmeno sul mondo politico: infatti, proprio da questo sono state esercitate delle pressioni sul Governo affinché la vicenda fosse conclusa nella maniera più sollecita possibile.

Questa è la realtà sociale nella quale il Governo ed il Parlamento esercitano la loro responsabilità costituzionale di disciplinare con legge l'organizzazione del pubblico impiego. Noi non siamo di fronte al recepimento puro e semplice di un fatto contrattuale: in tal caso, infatti, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 382, avremmo elaborato soltanto una normativa di copertura di un contratto stipulato in una sede diversa (cosa che è stata fatta – e i colleghi lo ricorderanno – per alcuni avvenimenti circa un anno fa ed anche immediatamente prima della presentazione di questo disegno di legge, con il provvedimento relativo al contratto per il personale dell'azienda delle poste).

Il disegno di legge in discussione, invece, è profondamente articolato: il Governo lo ha presentato al Parlamento dopo aver proceduto a varie consultazioni ed essersi scontrato e confrontato con le organizzazioni sindacali ed anche con i rappresentanti della stessa azienda (il rapporto si instaura certamente tra azienda e sindacati, ma poi diventa anche rapporto tra l'azienda stessa e lo stesso Governo). Si tratta, pertanto, di un provvedimento complessivo che riguarda fatti di natura economica ed organizzativa, secondo linee che – sembra al Governo – consentiranno di compiere un ulteriore passo in avanti sulla via di quella riforma dell'azienda che stiamo tentando di realizzare: il nostro obiettivo è quello di dare dell'azienda delle ferrovie un'immagine sempre più qualificata sul piano della struttura industriale. La istituzione dei premi di produzione (precedente alla presentazione di questo provvedimento) è certamente un fatto qualificante da questo punto di vista e la nuova organizzazione del lavoro che emerge dal disegno di legge rappresenta senza dubbio un ulteriore avanzamento nella stessa direzione. Il passo successivo dovrebbe essere la riforma dell'azienda in merito alla quale – come è a tutti noto – esistono posizioni diverse tra le forze politiche ed all'interno delle stesse, tra le organizzazioni sindacali e gli ambienti interessati a tale ristrutturazione, e rispettivamente anche all'interno di questi stessi gruppi. Credo per altro che tale dversità di atteggiamenti verta essenzialmente sugli strumenti tecnici da adottare per conseguire quel risultato, sul quale tutti conveniamo.

Il disegno di legge in discussione consente un ulteriore avanzamento sul piano economico per il personale dell'azienda (avanzamento certo di non così grande rilievo come da alcune parti era stato chiesto), sostanzialmente connesso a quello generale del pubblico impiego, anche se – considerando globalmente il tipo di lavoro espletato e i tempi di produzione – certamente abbiamo guardato, con un'attenzione diversa da quella riservata ad altri comparti, al carattere autonomo dell'azienda stessa. È stato inoltre recepito un principio affermato, se non erro, nella legge n. 382: quello, cioè, di una ristrutturazione del personale non più sulla base di criteri gerarchici ma per livelli funzionali; sono state poi definite delle norme trasitorie, la cui elaborazione risulta sempre molto difficile perché esse non riescono a tutelare completamente l'esistente, né a creare immediatamente e compiutamente il nuovo: ciò comporta, evidentemente, il permanere di aree di insodisfazione, e l'auspicio è che queste aree di insodisfazione possano avere nell'applicazione concreta del disegno di legge una loro esplicitazione, un loro assorbimento o addolcimento. Pertanto, mi auguro che non si realizzi l'ipotesi avanzata dall'onorevole Baghino, il quale ha detto che questo disegno di legge è talmente insodisfacente che creerà uno stato ulteriore di tensione nei rapporti aziendali e nella stessa realizzazione del servizio ferroviario; anzi, il consenso ampio che ha ottenuto, nell'ambito del personale delle ferrovie, l'ipotesi su cui si è poi costruito il disegno di legge fa ritenere che l'assorbimento, già in qualche misura realizzato, possa ulteriormente confermarsi ed affermarsi.

È stata preannunciata la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno su cui non sono in grado di pronunciar-

mi non conoscendone il testo. Tuttavia, rilevo che, essendo recepibili le osservazioni della I Commissione affari costituzionali, mi sono assunto il compito di trasformarle in emendamenti e che la modifica presentata all'articolo 10 dal relatore e dall'onorevole Caldoro rappresenta un elemento di chiarimento, per cui mi sembra positiva.

L'onorevole Marzotto Caotorta ha fatto un rilievo sull'articolo 28 che, in linea di principio, mi pare accettabile, ma mi pongo il problema se sia ugualmente accettabile in via di fatto. In sostanza, con tale articolo si codifica una situazione esistente; per altro si procede alla delegificazione con l'ultimo comma quando si parla dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. L'organo dell'azienda che può deliberare è il consiglio di amministrazione e non un qualsiasi funzionario. Per gli organi abilitati a decidere, ritengo che (forse qui è detto male, ma la legge indica le competenze del direttore generale, del consiglio di amministrazione e del presidente dell'azienda, che è il ministro) queste questioni passino per il consiglio di amministrazione o quanto meno siano di competenza del direttore generale e del ministro, presidente dell'azienda.

Pertanto, essendo già prevista nell'articolo 28 la delegificazione sostanziale della materia, temo che, non facendo alcuna citazione, si possa creare una *vacatio legis* che potrebbe comportare delle difficoltà piuttosto che delle agevolazioni quali quelle che hanno motivato la proposta dell'onorevole Marzotto Caotorta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Alle carriere del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, previste dai quadri n. 1, con esclusione del personale rivestito di qualifica dirigenziale, e n. 2, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed allegati alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite le categorie e relativi profili professionali, risultanti dalle tabelle allegate al quadro n. 1 annesso alla presente legge.

L'inquadramento nelle singole categorie di cui al primo comma sarà disposto con riferimento alla qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, come risulta dall'allegato quadro n. 2 di equiparazione del personale, salvo quanto previsto ai successivi articoli 8 e 10 della presente legge.

In sede di primo inquadramento, ai dipendenti, che rivestiti di una qualifica cui sono pervenuti per concorso interno, bandito e definito nel periodo compreso dall'8 gennaio 1971 al 30 settembre 1978, vengono inquadrati in una categoria inferiore a quella in cui sarebbero stati inquadrati se non avessero partecipato al concorso stesso, è concesso diritto di opzione, a domanda, fra l'inquadramento o nella categoria professionale assegnata per la qualifica posseduta al 30 settembre 1978 o in quella cui avrebbero avuto titolo per effetto della qualifica rivestita in precedenza al concorso.

La domanda stessa deve essere prodotta entro sessanta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa del provvedimento di inquadramento disposto ai sensi e nei termini di cui al secondo comma del presente articolo.

Nei modi e nei termini previsti dal precedente comma, è concesso diritto di opzione ai dipendenti che hanno ottenuto il cambio di qualifica nel periodo compreso dall'8 gennaio 1971 al 30 settembre 1978 ai sensi dell'articolo 48 dello Stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento adottato a seguito della dichiarazione di opzione di cui ai precedenti commi è irrevocabile.

Gli onorevoli Guasso e Forte hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sesto rigo, dopo le parole: « n. 1077 » *aggiungere le altre:*

« e successive modificazioni ed integrazioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento: *Al secondo comma, sostituire le parole*: « 30 settembre 1978 » *con le altre*: « 30 giugno 1979 ».

BAGHINO. Con quest'emendamento e con gli altri uguali che presenterò ai successivi commi dell'articolo, intendo ampliare la fascia dei destinatari della norma, spostando appunto la data prevista a quella del 30 giugno 1979.

FORTE, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento, in quanto la data del 30 settembre 1978 è vincolante per tutto il disegno di legge: infatti, il periodo previsto nell'articolato è quello in cui si sono verificati i concorsi interni, lo spostamento del personale, e così via.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Vorrei aggiungere a quanto detto dal relatore che ci troviamo di fronte ad un tipico provvedimento-catenaccio, di passaggio, cioè, da un sistema ad un altro: ed è bene che tale passaggio avvenga con riferimento a date certe, e quindi non relative al futuro, al nuovo sistema.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Baghino.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Bocchi e Forte hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, secondo rigo, sopprimere la parola: « che ».

FORTE, *Relatore*. Ritiriamo l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Forte e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, quinto rigo, inserire, prima della parola: « vengono », *la parola:* « che ».

FORTE, *Relatore*. Ritiriamo anche quest'emendamento che, assieme all'altro, dava origine ad una modifica del testo puramente formale.

PRESIDENTE. L'onorevole Baghino ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, quinto e dodicesimo rigo, sostituire le parole: 30 settembre 1978, *con le altre*: 30 giugno 1979.

Al quinto comma, quinto rigo, sostituire le parole: 30 settembre 1978, *con le altre*: 30 giugno 1979.

Entrambi questi emendamenti risultano preclusi a seguito della reiezione dell'identico emendamento presentato al secondo comma.

Pongo in votazione l'articolo 1 che, a seguito della modifica testé apportata, risulta così formulato.

ART. 1.

Alle carriere del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previste dai quadri n. 1, con esclusione del personale rivestito di qualifica dirigenziale, e n. 2, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni e integrazioni ed allegati alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite le categorie e relativi profili professionali, risultanti dalle tabelle allegate al quadro n. 1 annesso alla presente legge.

L'inquadramento nelle singole categorie di cui al primo comma sarà disposto con riferimento alla qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, come risulta dall'allegato quadro n. 2 di equiparazione del personale, salvo quanto previsto ai

successivi articoli 8 e 10 della presente legge.

In sede di primo inquadramento, ai dipendenti, che rivestiti di una qualifica cui sono pervenuti per concorso interno, bandito e definito nel periodo compreso dall'8 gennaio 1971 al 30 settembre 1978, vengono inquadrati in una categoria inferiore a quella in cui sarebbero stati inquadrati se non avessero partecipato al concorso stesso, è concesso diritto di opzione, a domanda, fra l'inquadramento o nella categoria professionale assegnata per la qualifica posseduta al 30 settembre 1978 o in quella cui avrebbero avuto titolo per effetto della qualifica rivestita in precedenza al concorso.

La domanda stessa deve essere prodotta entro sessanta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa del provvedimento di inquadramento disposto ai sensi e nei termini di cui al secondo comma del presente articolo.

Nei modi e nei termini previsti dal precedente comma, è concesso diritto di opzione ai dipendenti che hanno ottenuto il cambio di qualifica nel periodo compreso dall'8 gennaio 1971 al 30 settembre 1978 ai sensi dell'articolo 48 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento adottato a seguito della dichiarazione di opzione di cui ai precedenti commi è irrevocabile.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Per ciascuna delle sottoindicate categorie di classificazione professionale del personale ferroviario, di cui al quadro n. 1 annesso alla presente legge, le attribuzioni sono definite dalle corrispondenti declaratorie:

Prima categoria - Operatore comune

Svolge attività manuali in tutti i settori di esercizio per l'espletamento delle quali è sufficiente un periodo minimo di pratica, in via propedeutica.

Seconda categoria - Operatore qualificato

Svolge attività manuali ed esecutive con possesso di pratica di lavoro o delle prescritte abilitazioni.

Terza categoria - Operatore specializzato

Svolge attività esecutive che richiedono cognizione tecnica, pratica, amministrativa e qualificazione professionale, con autonomia operativa nei limiti di norme regolamentari e di procedure prefissate.

Quarta categoria - Tecnico

Svolge: *a*) attività esecutive di natura tecnico-pratica richiedenti preparazione professionale specializzata e con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme e dei regolamenti del proprio settore; *b*) attività amministrative, contabili o tecniche caratterizzate da particolari cognizioni professionali con autonomia operativa e responsabilità diretta con facoltà di iniziativa nei limiti delle norme per la funzionalità e regolarità del servizio.

Quinta categoria - Tecnico superiore - Direttivo

Svolge attività amministrativa contabile o tecnica con funzioni di coordinamento e controllo richiedenti particolare preparazione, capacità professionale e autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive particolari del proprio settore.

Sesta categoria - Coordinatore - Vice Dirigente

Svolge: *a*) attività richiedente notevole esperienza di servizio e capacità professionale, con discrezionalità di poteri, con facoltà di decisione e con autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali del proprio settore; *b*) attività qualificata di studio, progettazione, ricerca, propulsione, coordinamento e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.

Settima categoria - Vice Dirigente Coordinatore

Svolge: attività specializzata di consulenza, studio, ricerca, propulsione, vigilan-

za e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno definiti i contenuti professionali essenziali dei singoli profili.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno essere soppressi profili professionali o istituiti nuovi profili nel rispetto del quantitativo globale di posti di organico previsti per la categoria cui trova collocazione il profilo di nuova istituzione. Con lo stesso decreto verranno definiti anche i contenuti professionali essenziali del nuovo profilo ed i requisiti per l'immissione o il passaggio al profilo stesso, che non potranno, in ogni caso, essere inferiori a quelli generali previsti per la categoria nella quale il nuovo profilo trova collocazione.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento: *Al nono comma, sostituire le parole* « sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale » *con le parole*: « sentite le organizzazioni sindacali che nelle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti sindacali abbiano ottenuto una percentuale non inferiore al 5 per cento ».

BAGHINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Le assunzioni per i profili professionali iniziali delle categorie del personale ferroviario, come specificato nel quadro n. 3 annesso alla presente legge, avverranno esclusivamente per pubblico concorso, su base compartimentale per la prima, la seconda, la terza e la quarta categoria professionale, e su base nazionale per la quinta categoria.

Le assunzioni, di cui al primo comma, per i profili professionali delle categorie terza e quarta, sono disposte nella misura massima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili, fatta eccezione per i profili professionali del settore delle navi traghetto della terza categoria, per i quali le assunzioni possono essere disposte nella misura minima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili. Le assunzioni per la quinta categoria, per il profilo professionale di Ispettore, sono disposte nella misura minima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili. Alla determinazione delle relative percentuali sarà provveduto con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Nei pubblici concorsi, per l'assunzione ai profili professionali iniziali della quinta categoria, personale delle Navi traghetto, un sesto dei posti è riservato al personale della quarta categoria, con quattro anni di anzianità di effettivo servizio nel profilo professionale della categoria di provenienza in possesso dei titoli speciali e di studio previsti per tale personale dal successivo articolo 4 della presente legge.

All'assunzione nella prima categoria – operatore comune – sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza di scuola elementare.

Per l'assunzione dei profili professionali iniziali della terza categoria – operatore specializzato – è prescritto il possesso di licenza di scuola media o di altro titolo equipollente. Per l'assunzione nel profilo professionale di infermiere è richiesto, oltre al titolo di studio prescritto per la stessa categoria, l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della quarta categoria – tecnico – è prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado.

Per l'assunzione nel profilo professionale di Paramedico, è prescritto il titolo di studio di scuola media ed il possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria.

Per l'assunzione nel profilo professionale di Ispettore della quinta categoria – tecnico superiore-Direttivo – è prescritto il possesso del diploma di laurea o di titolo equipollente, rilasciato da università o da altri istituti di istruzione superiore.

Per l'assunzione nei profili professionali iniziali del personale delle Navi traghetto sono richiesti i titoli speciali e di studio di cui al successivo articolo 4 della presente legge.

Gli onorevoli Guasso e Forte hanno presentato il seguente emendamento: *Al terzo comma, sostituire le prime tre righe con le seguenti*: Nei pubblici concorsi, per l'assunzione ai profili professionali iniziali del personale delle navi traghetto della quinta categoria.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Guasso e Forte.

(*È approvato*).

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, *con le parole*: sentite le organizzazioni sindacali che nelle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti sindacali abbiano ottenuto una percentuale non inferiore al 5 per cento.

FORTE, *Relatore*. Sono contrario per motivi di carattere generale.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sono contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Baghino. In proposito vorrei fare alcune precisazioni. Il Governo ha costantemente trattato con tutte le organizzazioni sindacali a sufficiente base rappresentativa e sul piano numerico e su quello di capacità di rappresentanza delle categorie, e di larga base territoriale.

Un anno fa, per quanto riguarda il provvedimento sul lavoro straordinario, la indennità di trasferta e così via, abbiamo trattato con le organizzazioni sindacali FISAFS, USFI, CISNAL, che in sostanza sarebbero state salvaguardate dall'emendamento dell'onorevole Baghino. Vi sono anche altre estemporanee organizzazioni sindacali che sono state contattate qualche rara volta ma, non dimostrando sufficiente capacità rappresentativa, hanno lasciato agli organi periferici e locali dell'azienda la possibilità di questi contatti. Per la incompatibilità reciproca di queste organizzazioni, le trattative venivano condotte da una parte con le tre organizzazioni confederali, dall'altra con la FISAFS, che oggi aderisce alla CISNAL, e dall'altra con la CISNAL-USFI. Ciò comportava per la parte « padronale » una triplice fatica, anche fisica. È poi accaduto che l'USFI, a seguito delle vicende politiche che hanno coinvolto il gruppo parlamentare del MSI-destra nazionale, si è separata dalla CISNAL e ha rivendicato in sede di magistratura ordinaria il diritto, che le è stato riconosciuto, ad una sua propria autonomia. La CISNAL, dal suo canto, ha continuato a rivendicare il suo titolo di rappresentanza. Questo fatto ha creato un momento di imbarazzo perché ci è mancata la capacità di considerazione obiettiva delle effettive rappresentatività dell'una e dell'altra parte. È vero che le deleghe dei lavoratori sono note all'azienda, ma è un dato di fatto che nel corso di questa vicenda non è stato possibile fare un apprezzamento delle posizioni su di un piano di assoluta obiettività.

Quindi vi è una reale difficoltà a tenere dei contatti che, se mantenuti, avrebbero potuto costituire un precedente rispetto ad una innumerevole serie di organizzazioni sindacali. Il Governo intende tuttavia riprendere in futuro contatti con tutte le organizzazioni sindacali, indipendentemente dal numero dei voti che esse abbiano raccolto.

La disposizione contenuta nel provvedimento va intesa nel senso che le organizzazioni sindacali in questione debbano disporre di una certa capacità rappresentativa sul piano territoriale ed all'interno dell'azienda. Non si è voluto pertanto perseguire alcun intento discriminatorio.

BAGHINO. Ringrazio l'onorevole rappresentante del Governo per aver manifestato l'impegno del Governo di ascoltare, in qualsiasi occasione, almeno in sede preventiva, tutte le organizzazioni sindacali. Devo tuttavia insistere sull'emendamento proposto, sottolineando come il limite del 5 per cento in esso indicato valga a garantire che la disposizione in questione si riferisca a sindacati che dispongono di una certa rappresentatività.

Per quanto riguarda l'USFI, che per le ragioni indicate dall'onorevole sottogretario non è stata ascoltata in sede preventiva in questa occasione tanto importante, va detto – come ha riconosciuto l'onorevole rappresentante del Governo – che una sentenza della maggioranza ha conferito a tale organizzazione il diritto a mantenere la propria denominazione, perché preesistente alla CISNAL.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Baghino, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

Per l'assunzione nei profili professionali di Ufficiale navale e di Ufficiali di macchina del personale delle Navi traghetto appartenente alla quinta categoria – tecnico superiore direttivo – è prescritto il possesso di diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di abilitazione tecnico-nautica, rispettivamente, sezioni capitani e sezione macchinisti.

Per il profilo di Ufficiale marconista, della stessa categoria di personale navigante, è prescritto il possesso di diploma di qualifica di radiotelegrafista a bordo rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto ovvero del diploma di istituto secondario di secondo grado, a corso quinquennale.

All'assunzione nei profili professionali iniziali del personale esecutivo delle navi traghetto, di coperta e di macchina, della terza categoria, Operatore specializzato, sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza di scuola elementare.

Per l'assunzione nei profili professionali di quinta categoria – Tecnico superiore Direttivo – sono, inoltre, prescritti i seguenti titoli e requisiti:

Ufficiale navale, il titolo professionale di capitano di lungo corso, iscritto a matricola della marina mercantile.

Ufficiale di macchina, il titolo professionale di capitano di macchina, valido anche per le motonavi, iscritto a matricola della marina mercantile;

Ufficiale marconista, il certificato di prima classe radiotelegrafista per navi, la immatricolazione nella gente di mare di prima categoria e non meno di un anno di navigazione effettiva come capo posto su navi le cui stazioni radio-telegrafiche siano classificate di prima o seconda categoria.

Per i profili professionali di terza categoria, Operatore specializzato, sono inoltre richiesti i seguenti titoli e requisiti:

Motorista, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria, la patente di meccanico navale di primo o secondo grado, iscritto a matricola della marina mercantile;

Elettricista, il diploma di elettricista rilasciato da scuola specialisti della Marina militare o da una scuola professionale op-

pure aver prestato quattro anni di servizio in uno stabilimento elettromeccanico con la qualifica di operaio elettricista, la immatricolazione nella gente di mare di prima categoria con la qualifica di elettricista registrata alla matricola della marina mercantile e non meno di un anno di navigazione con la qualifica medesima;

Carpentiere, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria e l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di ascia prevista dall'articolo 280 del regolamento del codice della navigazione;

Marinaio, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria, con la qualifica di marinaio.

Per il profilo professionale di Carbonaio del personale delle Navi traghetto, oltre al possesso della licenza elementare è richiesta l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria con la qualifica di Carbonaio.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

La facoltà di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, così come integrata dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, prorogata fino al 31 dicembre 1985 dall'articolo 7 della legge 1° agosto 1978, n. 448, sarà esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nella stessa misura. Le unità oltre organico previste da detta normativa possono essere attribuite, secondo le esigenze aziendali, alle categorie contenenti i profili professionali di prima assunzione.

Parimenti resta valido il disposto degli articoli 8 e 9 della legge 1° agosto 1978, n. 448.

Con decreto del Ministro dei trasporti possono essere banditi, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, concorsi nazionali o su base compartimentale, per ciascuna categoria professionale o per i singoli profili professionali o per gruppi di profili professionali.

Con la medesima procedura, e con determinate modalità, la facoltà di bandire concorsi può essere delegata caso per caso o per determinati profili professionali, ai direttori compartimentali che la eserciteranno previo parere dei comitati d'esercizio.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, verranno stabiliti il numero ed il tipo delle prove di esame e le relative modalità di svolgimento. Non trovano applicazione per l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato le disposizioni previste in materia per i concorsi di ammissione al pubblico impiego, che siano in contrasto con le disposizioni previste dal titolo II della legge 26 marzo 1958, n. 425.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « possono essere attribuite », *con le altre*: « sono attribuite ».

FORTE, *Relatore.* Sono contrario.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Baghino, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: « possono essere », *con l'altra*: « verranno ».

FORTE, *Relatore.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: « sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative », *con le altre*: « sentite le organizzazioni sindacali che superano il 5 per cento dei voti ».

FORTE, *Relatore*. Sono contrario.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongò in votazione l'emendamento Baghino, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Guasso, Bocchi e Forte hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo « 425 » *aggiungere le parole*: « e successive modificazioni e integrazioni ».

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guasso ed altri.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Nella prima applicazione della presente legge e fermo restando il limite del contingente di posti di organico e del quantitativo di oltre organico globalmente fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni, in attesa della determinazione degli organici di cui al quarto comma del presente articolo, in via transitoria, l'organico di ogni singola categoria del personale ferroviario di cui al quadro n. 1 annesso alla presente legge resta fissato come risulta al successivo quadro numero 4.

I posti di organico esistenti per le singole qualifiche all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti ai profili professionali corrispondenti sulla base della tabella di equiparazione allegata alla presente legge.

La dotazione organica così definita non ha valore per i passaggi da una all'altra categoria fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della presente legge.

Con effetto dal 1° ottobre 1978, fermo restando il limite del contingente di posti di organico e del quantitativo di oltre organico globalmente fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro dei trasporti, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, provvederà con propri motivati decreti in relazione alle specifiche mansioni previste per i profili professionali ed alla nuova organizzazione del lavoro, alla prima determinazione dei quantitativi di posti per ciascuna categoria di cui al quadro 1 annesso alla presente legge e per ciascuno dei profili professionali risultanti dalle tabelle allegate al quadro stesso ed alla ripartizione dei contingenti di posti stabiliti per un medesimo profilo professionale, nel limite globale di spesa derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo.

Il personale appartenente a profili professionali non di prima assunzione che risulterà eventualmente eccedente alla dotazione organica prevista in applicazione del

quarto comma del presente articolo per il profilo professionale stesso, graverà sulla categoria cui appartiene il profilo professionale di assunzione e sarà riassorbito nella misura del 50 per cento delle vacanze annue del profilo professionale di appartenenza.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: « Con effetto dal 1° ottobre 1978 », *con le parole*: « Con effetto dal 1° luglio 1979 »; *e sostituire le parole*: « sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale », *con le seguenti*: « sentite le organizzazioni sindacali che nelle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti sindacali abbiano ottenuto una percentuale non inferiore al 5 per cento ».

BAGHINO. Lo ritiro, signor Presidente, insieme con tutti gli altri emendamenti identici presentati agli articoli successivi, perché qualora la Commissione – « per distrazione » – ne approvasse uno, dovrebbero considerarsi modificati in quel senso anche gli articoli già approvati.

PRESIDENTE. L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, sostituire le parole: « sarà riassorbito nella misura del 50 per cento delle vacanze annue », *con le parole*: « sarà riassorbito nella misura del 25 per cento delle vacanze annue ».

FORTE, *Relatore*. Sono contrario.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Anche il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Baghino al quinto comma dell'articolo 6.

(*È respinto*).

Pongo quindi in votazione l'articolo 6 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Poiché ai due successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

Le facoltà di cui all'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, così come risulta sostituito dall'articolo 12 della legge 12 febbraio 1974, n. 27, e del 3° comma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, sono esercitate dal Ministro dei trasporti, previo parere del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, limitatamente alle prime sei categorie, mediante spostamento di posti da uno all'altro dei profili professionali anche di categorie diverse.

(*È approvato*).

ART. 8.

Nella prima applicazione della presente legge i dipendenti che per effetto dell'applicazione del precedente articolo 1 ottengono l'inquadramento nel profilo professionale di Operaio qualificato verranno inquadrati con la stessa decorrenza del 1° ottobre 1973 nel profilo professionale di Tecnico nel limite massimo di 15.500 posti, secondo i criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Con lo stesso decreto ai fini di tale passaggio, saranno operate le necessarie variazioni dell'organico di cui al precedente articolo 6 primo comma, con spostamento di posti dalla terza alla quarta categoria e fissata la ripartizione dei po-

sti stessi fra i diversi settori di utilizzazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

Il titolo IV dello Stato Giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso. Sono altresì soppresse tutte le altre norme dello Stato Giuridico che prevedono particolari conseguenze in funzione dell'attribuzione dei giudizi di qualificazione.

Non è ammesso all'accertamento professionale per il passaggio alla categoria superiore, il personale del settore degli uffici di tutte le categorie ed il personale appartenente a tutti i profili professionali della sesta categoria sottoposto a procedimento disciplinare per mancanza che comporti l'irrogazione di una sanzione più grave della multa ovvero per mancanza recidiva, nell'anno, di altra già punita con la multa, con esclusione, per il personale della sesta categoria dei settori dell'esercizio, delle mancanze configurate agli articoli 112 h e 113 h dello Stato Giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni. Non è del pari ammesso all'accertamento professionale per il passaggio alla categoria superiore, il rimanente personale sottoposto a procedimento disciplinare per mancanze che comportino l'irrogazione della retrocessione o sanzione più grave. La non ammissione ha luogo anche a seguito di procedimento penale salvo che il Direttore del servizio personale disponga diversamente.

I dipendenti medesimi non sono esclusi dagli accertamenti professionali se, al momento in cui incorrono nei procedimenti suddetti, abbiano già iniziato le prove di accertamento, ma la deliberazione della promozione rimane sospesa se gli stessi sono sottoposti a procedimento disciplinare o penale, salvo, in questo ultimo caso, che il Direttore del servizio personale disponga diversamente. Nel caso di proscioglimento da ogni addebito la promozione viene deliberata con la decorrenza, a tutti gli effetti, che sarebbe spettata normalmente, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

In caso di esclusione dall'accertamento, i dipendenti vengono ammessi al primo accertamento professionale successivo alla chiusura del procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento penale o disciplinare si sia concluso con il proscioglimento da ogni addebito si dà corso alla deliberazione relativa al passaggio di categoria anche in soprannumero salvo riassorbimento con la decorrenza dell'accertamento professionale da cui i dipendenti erano stati esclusi.

La stessa procedura si applica nei confronti di dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione.

Nei confronti del personale appartenente alla settima categoria dei profili professionali di Ispettore capo aggiunto, di Ispettore capo r.e. e di Ispettore capo superiore r.e., il giudizio di qualificazione è ammesso ai soli fini della nomina a Primo dirigente, in base alle vigenti norme.

È ammesso il rapporto informativo nei confronti del personale in prova ai fini del conseguimento della nomina a stabile.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, verrà stabilito il tipo ed il contenuto di tale rapporto informativo.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: « delle mancanze configurate agli articoli 112 h e 113 h dello Stato giuridico », *con le parole*: « delle mancanze configurate all'articolo 112 h dello Stato giuridico »; *e sopprimere la frase*: « La non ammissione ha luogo anche a seguito di procedimento

penale salvo che il Direttore del servizio personale disponga diversamente ».

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Per effetto del nuovo ordinamento giuridico del personale ferroviario, i sistemi di avanzamento per merito comparativo, per merito assoluto e mediante concorsi interni per esami previsti dallo Stato Giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dal sistema del passaggio di categoria mediante accertamento professionale. Di conseguenza sono abolite tutte le disposizioni del precedente ordinamento che collegano determinati effetti ai sistemi di avanzamento sostituiti dal presente comma.

L'accertamento professionale di cui al precedente comma può consistere in esami di idoneità, abilitazioni, concorsi interni per esami - questi ultimi per i profili professionali di Ispettore e Ispettore principale - ed in altre forme di valutazione ritenute idonee. Il passaggio dal profilo professionale di Manovale ad uno qualsiasi della seconda categoria, con esclusione del profilo professionale di Carbonaio, avviene al compimento del periodo di anzianità minima prevista. La destinazione del dipendente ad uno dei profili professionali della seconda categoria avviene, senza alcun ulteriore accertamento professionale, sulla base delle esigenze aziendali discrezionalmente valutate, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, tenute presenti le caratteristiche di utilizzazione nel profilo professionale di Manovale. Il passaggio dal profilo professionale di Carbonaio a quello di Ingrassatore, da quello di Ispettore a quello di Ispettore Principale avviene, senza alcun ulteriore accertamento professionale, all'atto del compimento dell'anzianità minima prevista. I contenuti e le modalità relativi all'accertamento professionale, in relazione a ciascun profilo saranno definiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Il passaggio da una categoria professionale inferiore ad altra superiore è ammesso nel limite dei posti disponibili in ciascun profilo professionale della stessa categoria superiore secondo le indicazioni contenute nel quadro n. 5 annesso alla presente legge, subordinatamente al possesso dell'anzianità minima prevista, ad accertamento professionale, conseguimento di eventuali, previste abilitazioni e possesso dei requisiti fisici prescritti.

Ai fini del calcolo dell'anzianità minima prevista sono utili le anzianità maturate nelle qualifiche corrispondenti ai profili professionali di inquadramento. Nei casi di passaggio di categoria senza accertamento professionale non potrà essere attribuita decorrenza giuridica anteriore al 1° ottobre 1978. Nei casi di passaggio di categoria conseguente ad accertamento professionale, sarà attribuita la decorrenza giuridica coincidente con l'effettiva immissione nelle funzioni del profilo professionale conferito.

Esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'anzianità prevista per l'ammissione all'accertamento professionale per il passaggio ad uno qualsiasi dei profili della terza categoria, è valutata a tutti i dipendenti inquadrati, per effetto della presente legge, in uno dei profili professionali della seconda categoria, l'anzianità maturata nella qualifica posseduta anteriormente all'inquadramento.

Non è consentito il passaggio dalla 4ª categoria alla 5ª nei profili professionali del personale delle Navi Traghetto.

In fase di prima applicazione i requisiti e le condizioni per i passaggi da un

profilo professionale ad uno di categoria superiore sono regolati dalle disposizioni contenute nel presente articolo e dalle indicazioni riportate nel predetto quadro n. 5. Successivamente, in relazione a quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno essere stabilite le modalità per il passaggio da un profilo professionale ad uno di diverso settore di categoria superiore, fermi restando i limiti di anzianità minima previsti per i passaggi da categoria inferiore a categoria superiore indicati nel quadro n. 5 annesso alla presente legge.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno determinati i criteri e le modalità per l'effettuazione dei passaggi da un profilo ad un altro nell'ambito della medesima categoria. In ogni caso i profili di Ispettore - Ispettore principale possono essere conseguiti esclusivamente mediante accertamento professionale consistente in concorso interno per esame, con esclusione del passaggio dal profilo professionale di Ispettore a quello di Ispettore principale, che avverrà secondo le indicazioni contenute nel quadro 5 annesso alla presente legge.

La qualifica di Capo Squadra Manovali è conservata come profilo professionale ad esaurimento ai fini dell'inquadramento. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tale profilo professionale ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale al quale possono partecipare prescindendo dal requisito dell'anzianità minima prevista, il profilo professionale di Operaio.

La qualifica di Assistente Viaggiante è conservata come profilo professionale ad esaurimento ai fini dell'inquadramento. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tale profilo professionale ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale, al quale possono partecipare prescindendo dall'anzianità minima prevista, il profilo professionale di Conduttore.

Le qualifiche di Assistente capo, Gestore capo, Gestore di 1ª classe, limitatamente ai titolari di impianto, sono conservate come profilo professionale ad esaurimento, ai fini dell'inquadramento nella quarta categoria istituita con la presente legge. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tali profili professionali ad esaurimento, possono acquisire, previo accertamento professionale, al quale possono partecipare prescindendo dal requisito dell'anzianità minima richiesta, i profili professionali di Capo gestione e di Capo stazione.

Le qualifiche di Applicato capo e Infermiere capo sono conservate come profili professionali ad esaurimento ai fini dell'inquadramento nella quarta categoria istituita con la presente legge. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tali profili professionali ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale al quale possono partecipare prescindendo dal requisito dell'anzianità minima richiesta, il profilo professionale di Segretario.

In via transitoria, nelle graduatorie di avanzamento formate per i posti disponibili dal 1° luglio 1978 al 30 settembre 1978, in base alle norme della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, verranno inseriti, mediante formazione di apposita graduatoria, i dipendenti ferroviari in possesso dei prescritti requisiti al 31 dicembre 1978, ai quali nel caso di conseguimento di promozione verranno attribuite decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 1979. In deroga a quanto previsto dal presente comma resta valido il disposto di cui all'articolo 12 della legge 1° giugno 1977, n. 276.

In via transitoria i vincitori e gli idonei dei concorsi interni, banditi, entro il 30 settembre 1978 e non ancora definiti a tale data, per numero limitato di posti o con graduatoria ad esaurimento, vengo-

no inquadrati nelle categorie e nei profili professionali corrispondenti, secondo il quadro di equiparazione allegato alla presente legge, alle qualifiche per le quali hanno concorso.

Ai fini del calcolo dell'anzianità restano in vigore le norme di cui al penultimo comma dell'articolo 77 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 8 della legge 17 agosto 1974, n. 396.

Agli effetti dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, operano le promozioni a qualsiasi qualifica ferroviaria aventi decorrenze giuridiche comprese entro il 1° ottobre 1978.

Per la formazione ed il miglioramento professionale dei dipendenti, l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato è tenuta ad osservare il disposto dell'articolo 55 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine non trovano applicazione le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « ritenute idonee », *aggiungere le parole*: « e fissate nel decreto ministeriale che bandisce il concorso di avanzamento ».

FORTE, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

FORTE, *Relatore*. Vorrei brevemente far presente una questione formale: il secondo comma dovrebbe terminare con le parole: « su base nazionale » ed il terzo dovrebbe cominciare con le parole: « Il passaggio da una categoria professionale inferiore ».

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Forte, provvederemo in sede di coordinamento.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo la parola: « utili », *inserire la parola*: « tutte »;

e sostituire le parole: « con decorrenza giuridica anteriore al 1° ottobre 1978 », *con le altre*: « con decorrenza giuridica anteriore al 1° luglio 1978 ».

BAGHINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Forte e Caldoro hanno presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, dopo la parola: « inquadramento », *aggiungere*: « Agli stessi fini, al personale che in sede di 1° inquadramento si avvale della facoltà di opzione di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 1 della presente legge, l'anzianità maturata nella qualifica precedente al 30 settembre 1978 è riconosciuta come maturata nella qualifica per la quale si esercita la facoltà di opzione ».

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Forte-Caldoro.

(*È approvato*).

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al dodicesimo comma, sopprimere le parole: « nelle graduatorie di avanzamento formate per i posti disponibili dal 1° luglio 1978 al 30 settembre 1978, in base alle norme della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

All'inizio del tredicesimo comma, sopprimere le parole: « In via transitoria ».

FORTE, *Relatore*. Sono contrario.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al quindicesimo comma, sostituire le parole: « comprese entro il 1° ottobre 1978 », *con le parole*: « comprese entro il 30 giugno 1979 ».

BAGHINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Forte e Bocchi hanno presentato il seguente emendamento:

Al quattordicesimo comma, dopo le parole: « corrispondenti », *aggiungere*: « alle qualifiche per le quali hanno concorso secondo il quadro di equiparazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo quindi in votazione l'articolo 10 nel suo complesso, con le modifiche testè apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

La decorrenza delle promozioni da attribuire agli idonei dei concorsi interni per le qualifiche di cui al quadro 7 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, conclusi in data anteriore al 7 dicembre 1976, deve coincidere con tale data, limitatamente alle disponibilità ad essa riferite quando la immissione nelle funzioni non sia avvenuta anteriormente al 7 dicembre 1976.

Gli effetti economici decorrono nei casi previsti dal precedente comma dalla data fissata per l'effettiva immissione nelle funzioni.

Ai vincitori dei concorsi interni, già effettuati od ancora in via di svolgimento, banditi ai sensi dell'articolo 111, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per l'avanzamento alla qualifica di Ispettore è attribuita, nella stessa qualifica, ai soli effetti giuridici, la decorrenza prevista dall'articolo 16, penultimo comma, del succitato decreto, salve le posizioni più favorevoli eventualmente acquisite. Il disposto di cui al presente comma, relativamente alla qualifica di Ispettore, si applica anche ai vincitori del concorso bandito ai sensi dell'articolo 13 della legge 17 agosto 1974, n. 396.

Gli onorevoli Guasso e Forte hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo « 1077 », *aggiungere*: « e successive modificazioni ed integrazioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Forte e Bocchi hanno presentato il seguente emendamento:

Il secondo comma è così modificato: « Nei casi previsti dal precedente comma gli effetti economici decorrono dalla data fissata per l'effettiva immissione nelle funzioni ».

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Forte, ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma aggiungere dopo le parole: 28 dicembre 1970, n. 1077, *le al-*

tre: e successive modificazioni ed integrazioni.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 11.

La decorrenza delle promozioni da attribuire agli idonei dei concorsi interni per le qualifiche di cui al quadro 7 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni e integrazioni, conclusi in data anteriore al 7 dicembre 1976, deve coincidere con tale data, limitatamente alle disponibilità ad essa riferite quando la immissione nelle funzioni non sia avvenuta anteriormente al 7 dicembre 1976.

Nei casi previsti dal precedente comma gli effetti economici decorrono dalla data fissata per l'effettiva immissione nelle funzioni.

Ai vincitori dei concorsi interni, già effettuati od ancora in via di svolgimento, banditi ai sensi dell'articolo 111, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni e integrazioni, per l'avanzamento alla qualifica di ispettore è attribuita, nella stessa qualifica, ai soli effetti giuridici, la decorrenza prevista dall'articolo 16, penultimo comma, del succitato decreto, salve le posizioni più favorevoli eventualmente acquisite. Il disposto di cui al presente comma, relativamente alla qualifica di ispettore, si applica anche ai vincitori del concorso bandito ai sensi dell'articolo 13 della legge 17 agosto 1974, n. 396.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

Il personale ferroviario può essere utilizzato, nell'ambito del settore di appartenenza, in mansioni del profilo professionale omogeneo della categoria immediatamente superiore, con attribuzione del relativo trattamento economico dal primo giorno della utilizzazione stessa.

L'utilizzazione in mansioni superiori a termini del precedente comma, potrà essere consentita di regola soltanto nei casi di carenze di personale non prevedibili, e dovrà avere carattere temporaneo.

Qualora tale utilizzazione sia richiesta per carenze di personale prevedibili, il provvedimento di conferimento di funzioni superiori deve avere durata non superiore a sei mesi e potrà essere rinnovato con provvedimento motivato.

Restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 80 della legge 25 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il disposto del presente articolo.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Qualora tale utilizzazione sia richiesta per carenze di personale prevedibili, il provvedimento di conferimento di funzioni superiori deve avere durata non superiore a sei mesi e deve essere deliberato dal capo ufficio compartimentale corrispondente e potrà essere rinnovato con provvedimento motivato da parte dei direttori compartimentali. Per il personale degli uffici l'autorità competente è il direttore del servizio.

L'incarico di svolgere funzioni superiori deve essere attribuito in base alla graduatoria di anzianità ».

FORTE, *Relatore.* Nell'articolo 80 della legge 26 marzo 1958, n. 425, già si stabilisce quali sono le autorità competenti a conferire le funzioni superiori; in que-

sto caso è proprio il capo ufficio compartimentale del servizio di appartenenza.

BAGHINO. Il fatto che ciò sia già previsto nella legge n. 425 non esclude che si possa fare una precisazione, tanto più che in tale legge sono contemplate norme diverse per le promozioni e le graduatorie.

PRESIDENTE. L'emendamento avrebbe dovuto essere formulato in questo modo: « Qualora tale utilizzazione sia richiesta per carenze di personale prevedibili, il provvedimento di conferimento di funzioni superiori, secondo la legge vigente, deve avere... ».

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Baghino sostitutivo del terzo comma.

(*È respinto*).

Il relatore, onorevole Forte, ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sostituire le parole: « Qualora tale utilizzazione sia richiesta per carenze di personale prevedibili », *con le altre*: « Qualora tale utilizzazione sia richiesta per prevedibili carenze di personale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

Dall'entrata in vigore della presente legge lo stato matricolare del personale ferroviario dipendente dai Servizi centrali dell'Azienda Autonoma delle F.S. è compilato e conservato dalla Matricola Generale; per il restante personale lo stato matricolare è compilato e conservato presso la sede compartimentale di appartenenza.

L'immatricolazione di tutto il personale ferroviario viene effettuata dalla Matricola Generale.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

La sezione C del quadro II della tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita, con decorrenza 1° ottobre 1978, dalla tabella allegata alla presente legge.

In tale tabella sono indicate, per ciascuna categoria professionale, la misura iniziale annua dello stipendio ed otto successive classi biennali di stipendio, ognuna delle quali comporta un aumento costante pari all'8 per cento della misura iniziale, nonché successivi aumenti periodici biennali in numero illimitato, ognuno dei quali comporta un aumento costante pari al 2,50 per cento dell'ultima classe di stipendio.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici di stipendio, che cadono nel corso del mese, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno dello stesso mese.

Al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali ognuno dei quali comporta un aumento costante pari al 2,50 per cento delle medesime.

L'articolo 59 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso.

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza di cui

all'articolo 220 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturato all'atto della cessazione dal servizio.

Le quote mensili di cui al precedente comma si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla decorrenza dell'ultimo stipendio integralmente percepito fino alla cessazione dal servizio, arrotondando ad un mese intero la frazione di mese immediatamente precedente la cessazione dal servizio superiore a giorni quattordici oppure a giorni quindici a seconda che si tratti rispettivamente di febbraio o di mese diverso, e trascurando correlativamente la frazione di mese pari o inferiore a quattordici o a quindici giorni.

Ai fini delle ritenute a favore del Fondo Pensioni, ciascuna quota aggiuntiva si considera ultimo stipendio integralmente percepito.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: « con decorrenza 1° ottobre 1978 », *con le altre*: « con decorrenza 1° luglio 1979 ».

Questo emendamento si deve intendere precluso per le ragioni precedentemente illustrate.

Pongo in votazione l'articolo 14.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

In fase di prima applicazione della presente legge – 1° ottobre 1978 – agli interessati è attribuita la classe di stipendio della categoria in cui sono inquadrati, di importo pari o immediatamente inferiore al maturato economico, dato dalla somma dello stipendio annuo, dell'indennità pensionabile annua istituita con la legge 16 febbraio 1974, n. 57, e dell'elemento distinto della retribuzione di lire 540.000 annue corrisposto in base alla legge 28 aprile 1976, n. 156, al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 270, alla legge 14 aprile 1977, n. 112, ed al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1977, n. 116, in godimento al 30 settembre 1978, al quale debbono aggiungersi lire 120.000 annue fisse *pro capite* e l'importo annuo di lire 800 per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni, di servizio di ruolo e non di ruolo, prestato presso l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e presso altre amministrazioni dello Stato.

L'attribuzione dell'importo di lire 800 annue per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo resi presso l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Azienda.

L'eventuale differenza fra il maturato economico integrato come sopra detto e lo stipendio è corrisposta sotto forma di assegno personale, utile ai fini della tredicesima mensilità, della pensione e della buonuscita ed è riassorbibile soltanto in caso di passaggio di categoria.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, nel computo del maturato economico dei Manovali che al 30 settembre 1978 si trovano allo stipendio iniziale si deve comprendere anche il soprassoldo di lire 96.000 annue previsto dall'articolo 37 *c*) delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni.

In nessun caso può essere attribuito uno stipendio di importo inferiore a quello iniziale previsto per la categoria di inquadramento.

Agli effetti dell'attribuzione delle successive classi, gli stipendi corrisposti in fase di prima applicazione della presente legge hanno decorrenza, in ogni caso, dal 1° luglio 1977.

In via transitoria, i dipendenti che, in base al precedente ordinamento, avrebbero maturato entro il 30 giugno 1979 una ulteriore classe di stipendio o un normale aumento periodico fruiranno, a regolarizzazione, di un successivo inquadramento nella nuova situazione stipendiale: il primo al 1° ottobre 1978 ed il secondo alla data in cui avrebbero maturato l'aumento periodico o la classe di stipendio superiore in base alle norme del precedente ordinamento.

Del pari fruiranno di un successivo inquadramento a regolarizzazione i dipendenti che, in base alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge dovessero conseguire, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 10, una promozione ad una qualifica per la quale la presente legge prevede l'inquadramento in una diversa categoria professionale.

Il successivo inquadramento, di cui ai commi precedenti, avrà luogo con i criteri previsti per il primo inquadramento, ferma restando, ai soli fini dell'attribuzione dell'importo annuo delle lire 800 previste al primo comma, la data del 30 settembre 1978.

Ai dipendenti che passano alla categoria professionale superiore con decorrenza 1° ottobre 1978 sulla base della sola anzianità maturata nelle qualifiche corrispondenti ai profili professionali di inquadramento (Manovale, Carbonaio, Ispettore) nonché ai dipendenti che per effetto del disposto dell'articolo 8 della presente legge passeranno nel profilo professionale di Tecnico, il trattamento economico è determinato, nella categoria professionale superiore, con i criteri previsti per il primo inquadramento.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, secondo rigo, sostituire le parole: « 1° ottobre 1978 », *con le altre*: « 1° luglio 1979 ».

Questo emendamento si deve intendere precluso per le ragioni illustrate in precedenza.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: « l'importo annuo di lire 800 » *con le altre*: « l'importo annuo di lire 1.200 ».

FORTE, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Anch'io sono contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: « dell'importo di lire 800 », *con le altre*: « dell'importo di lire 1.200 ».

FORTE, *Relatore*. Sono contrario.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Anch'io sono contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sostituire le parole: « al 30 settembre 1978 », *con le altre*: « al 30 giugno 1979 ».

Questo emendamento si deve intendere precluso.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il settimo comma.

FORTE, *Relatore*. Sono contrario.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo.

(*È respinto*).

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al nono comma sostituire le parole: « delle lire 800 previste al primo comma, la data del 30 settembre 1978 » *con le altre*: « delle lire 1.200 previste al primo comma, la data del 30 giugno 1979 ».

Questo emendamento si deve intendere precluso a seguito di una precedente votazione.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

In occasione dei passaggi a categorie professionali superiori, istituiti con la presente legge, agli interessati è attribuita, nella nuova categoria, la classe di stipendio immediatamente superiore allo stipendio maggiorato dell'eventuale assegno personale attribuito ai sensi del terzo comma dell'articolo 15 della presente legge, in godimento nella categoria di provenienza.

Qualora la classe di stipendio attribuita nella nuova categoria professionale all'atto del passaggio risulti inferiore alla classe di stipendio immediatamente successiva a quella in godimento nella categoria di provenienza, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per conseguire quest'ultima classe, spetta, nella nuova categoria, la classe di stipendio immediatamente superiore a quella che sarebbe stata attribuita nella categoria di provenienza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nei confronti dei vincitori dei pubblici concorsi, provenienti da una categoria professionale inferiore istituita con la presente legge per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da altre Amministrazioni dello Stato o da profili professionali delle stesse categorie, istituite con la presente legge, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è attribuita la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore allo stipendio in godimento, all'atto dell'assunzione.

Nei casi di passaggio nell'ambito della stessa categoria professionale si conserva lo stipendio in godimento, e l'anzianità maturata nella categoria medesima è utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Il relatore, onorevole Forte, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, quinto rigo, aggiungere dopo le parole: « allo stipendio », *le altre*: « in godimento nella categoria di provenienza » *sopprimendole conseguentemente alla fine dello stesso.*

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Mi dichiaro favorevole a questo emendamento puramente formale essendosi spostata una locuzione già presente nel comma.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Forte, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il penultimo comma con il seguente:

« All'atto dell'assunzione, ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da altre Amministrazioni dello Stato o da profili professionali delle stesse categorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferro-

vie dello Stato, istituite con la presente legge, è attribuita la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore allo stipendio in godimento ».

FORTE, *Relatore*. È un emendamento formale in quanto si tratta di collocare le parole: « all'atto dell'assunzione » all'inizio del comma, cancellandole alla fine dello stesso, e le parole: « istituire con la presente legge » dopo le altre: « dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel suo complesso che, dopo le modifiche testè apportate, risulta così formulato:

ART. 16.

In occasione dei passaggi a categorie professionali superiori, istituiti con la presente legge, agli interessati è attribuita, nella nuova categoria, la classe di stipendio immediatamente superiore allo stipendio in godimento nella categoria di provenienza maggiorato dell'eventuale assegno personale attribuito ai sensi del terzo comma dell'articolo 15 della presente legge.

Qualora la classe di stipendio attribuita nella nuova categoria professionale all'atto del passaggio risulti inferiore alla classe di stipendio immediatamente successiva a quella in godimento nella categoria di provenienza, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per conseguire quest'ultima classe, spetta, nella nuova categoria, la classe di stipendio immediatamente superiore a quella che sarebbe stata attribuita nella categoria di provenienza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nei confronti dei vincitori dei pubblici concorsi, provenienti da una categoria professionale inferiore istituita con la presente legge per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

All'atto dell'assunzione ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da altre amministrazioni dello Stato o da profili professionali delle stesse categorie, istituite con la presente legge, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è attribuita la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore allo stipendio in godimento.

Nei casi di passaggio nell'ambito della stessa categoria professionale si conserva lo stipendio in godimento, e l'anzianità maturata nella categoria medesima è utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 17.

Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilità, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 636, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

(*È approvato*).

ART. 18.

Nei confronti del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'articolo 26 della legge 26 ottobre 1970, n. 775, è applicabile, nei modi e nei termini previsti dall'articolo stesso, anche per quanto concerne la valutazione dei

servizi di ruolo prestati in carriere civili dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 19.

Con la procedura prevista dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sarà provveduto alla revisione, con decorrenza 1° ottobre 1978, del premio industriale, previsto dagli articoli 66 e 67 delle Disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, con istituzione dello stesso premio per i profili professionali non compresi tra i destinatari di tale norma e competenze sostitutive nei limiti di spesa di lire 23.500 milioni annui indipendentemente da quanto stabilito nell'articolo 17 della presente legge.

L'articolo 37/c delle ripetute Disposizioni sulle competenze accessorie è abrogato dal 1° ottobre 1978.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

Il personale ferroviario, incluso nelle graduatorie di trasferibilità, nonché quello assunto con vincolo quinquennale, che sia celibe o coniugato, con nucleo familiare avente residenza anagrafica diversa da quella di servizio, è ammesso a fruire delle mense aziendali a prezzo politico nelle giornate in cui presta servizio.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Al personale ferroviario di cui al primo comma che presta servizio in impianti non forniti di mense aziendali viene corrisposto un compenso di lire 500 per ogni giorno di effettivo servizio ».

FORTE, *Relatore*. Sono contrario, perché esiste una regolamentazione per l'uso delle mense con delle norme molto precise, che verrebbe annullata con questo emendamento.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Anch'io dichiaro di essere contrario.

BAGHINO. Insisto sull'emendamento che non è legato alle mense riguardando gli incarichi che di volta in volta vengono conferiti e che comportano anche certe situazioni di disagio. Quindi, è un riconoscimento dovuto alla dedizione, all'impegno ed alla qualificazione professionale, perché altrimenti arriviamo ad un appiattimento generale non premiando chi è attaccato al lavoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Baghino.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 21.

Fino a quando l'Opera di Previdenza e di Assistenza per i Ferrovieri dello Stato (OPAFS) potrà continuare a servirsi di personale ferroviario per l'espletamento dei propri servizi, il personale stesso potrà essere collocato fuori ruolo.

Tale collocazione cesserà nel momento in cui l'OPAFS sarà posta in condizioni di provvedersi altrimenti di proprio personale.

Il numero e le categorie professionali dei dipendenti ferroviari collocati fuori ruolo non potranno essere superiori a quelli utilizzati a carico dell'OPAFS alla data di emanazione della presente legge e la relativa spesa resterà a carico della OPAFS.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

Indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed all'articolo 12 della legge 26 marzo 1953, n. 425, l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato può disporre la assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per cause direttamente connesse con il servizio ferroviario che ne faccia richiesta entro e non oltre 2 anni dal verificarsi dell'evento.

A tal fine saranno utilizzati i posti oltre organico volta a volta attribuiti alla prima, seconda, terza e quarta categoria.

In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del coniuge o di sua inesistenza, l'Azienda ha eguale facoltà di assumere un figlio maggiore del dipendente deceduto che ne abbia fatto richiesta entro il termine perentorio di anni 2 dal verificarsi dell'evento. Allorché più figli maggiori abbiano presentato richiesta di assunzione entro il termine previsto, l'Azienda potrà procedere all'assunzione di uno di essi, secondo l'ordine cronologico della nascita.

La norma trova applicazione anche per gli eventi verificatisi nei due anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al primo e al terzo comma sostituire la parola: « 2 » *con l'altra*: « 5 ».

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 22.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 23.

Nei casi di cessazione dal servizio di dipendenti delle Sedi Compartimentali, la competenza a liquidare il trattamento normale di quiescenza diretto potrà essere devoluta ai Capi degli Uffici Compartimentali del Servizio Personale, nella cui rispettiva circoscrizione rientra l'Impianto di appartenenza dei dipendenti medesimi.

Gli stessi organi potranno provvedere a liquidare il trattamento normale di riversibilità nelle ipotesi di morte in attività di servizio dei suddetti dipendenti.

Nei casi in cui si ha diritto alla pensione e non è possibile liquidarla tempestivamente, possono essere disposte, in relazione agli anni dei servizi utili accertati, anticipazioni mensili di pensioni, da recuperare in sede di liquidazione definitiva.

La competenza prevista dai commi precedenti potrà essere attribuita ai Capi degli Uffici Personale Compartimentali e con la decorrenza che verrà fissata con deliberazione del Direttore del Servizio Personale. Nel frattempo continuerà ad applicarsi l'articolo 245 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Al Capo della Divisione cui, in base all'ordinamento vigente, è affidato, nell'ambito del Servizio Personale ed in Sede Centrale, il servizio delle pensioni, potrà essere attribuita la competenza a liquidare il trattamento normale di quiescenza diretto nei confronti dei dipendenti che all'atto della cessazione dal servizio risulteranno appartenere agli Uffici Centrali dei Servizi e nei riguardi dei Capi degli Uffici Personale Compartimentali, nonché quello normale di riversibilità nei riguardi dei relativi aventi causa, allorché si verifichi decesso in attività di servizio.

Sulla domanda di computo, di riunione e di ricongiunzione dei servizi e dei periodi utili a pensione provvederà ciascuno dei suindicati organi in relazione alla sede cui appartiene il richiedente alla data di presentazione della domanda.

In ordine alla domanda dei Capi degli Uffici Personale Compartimentali provvederà lo stesso organo che è competente a liquidare il trattamento normale di quiescenza.

I servizi computabili d'ufficio sono valutati unitamente al servizio ferroviario di ruolo direttamente in occasione della liquidazione del trattamento di quiescenza.

(*È approvato*).

ART. 24.

La ritenuta straordinaria stabilita per i dipendenti ferroviari di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 418, al Regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, ed al Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è abolita con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 25.

I periodi delle pregresse prestazioni lavorative rese dal personale ferroviario alle dipendenze di imprese esercenti appalti di fornitura di mano d'opera all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, nonché alla soppressa Gestione Viveri « La Provvida » – in costanza di rapporto d'appalto delle ditte con l'Azienda stessa o con « La Provvida » – sono computabili a domanda ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo Pensioni dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato ai sensi dell'articolo 11 del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

La domanda di computo è accoglibile – fermo restando che il rapporto d'appalto risulti dagli atti dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato – sempreché il personale interessato, in mancanza di altra idonea documentazione, produca dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante le ulteriori circostanze non altrimenti documentabili, ed a condizione che i periodi da computare risultino coperti da contribuzione dell'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro con le imprese anzidette sia comprovato dal libretto di lavoro ma i versamenti nella assicurazione generale obbligatoria non siano stati a suo tempo effettuati, si procede al riscatto ai sensi dell'articolo 14 del citato Testo Unico, come modificato dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1975, n. 177.

Nei confronti del personale ferroviario sono altresì computabili a domanda, in base all'articolo 11 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, i pregressi periodi di prestazioni rese all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato in qualità di cottimista.

Ove, per altro, risulti che l'Azienda stessa non abbia a suo tempo provveduto agli adempimenti concernenti l'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il computo avverrà senza alcun onere a carico degli interessati.

Se le disposizioni di cui ai precedenti commi risultano più favorevoli delle norme anteriori, l'interessato nei cui confronti sia stato già emesso provvedimento di computo può chiederne la revisione, fermo restando che gli effetti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e salva l'applicazione dell'articolo 41 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

Tra il terzo ed il quarto comma dell'articolo 87 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti commi:

« I dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato che ricoprono

cariche elettive in seno alle proprie Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale possono essere considerati in assenza giustificata.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle Organizzazioni Sindacali del personale delle Ferrovie dello Stato e che non siano collocati in assenza giustificata possono essere autorizzati a richiesta della rispettiva Organizzazione, e, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dalle proprie mansioni per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale.

Le modalità per la concessione delle assenze di cui ai precedenti commi ed il numero globale dei dipendenti da collocare in assenza giustificata saranno regolati, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, mediante integrazione del Protocollo d'intesa in atto per l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Il trattamento economico attribuito ai dipendenti ferroviari che fruiscono delle assenze giustificate ai sensi del precedente comma non potrà superare quello di cui al settimo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.

Parimenti nel Protocollo d'intesa, che sarà emanato nei termini di cui al precedente comma, si provvederà a regolamentare le assenze effettuate dai dipendenti ferroviari per fruire del diritto allo studio sancito dalle vigenti norme ».

Il relatore, onorevole Forte, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, ottavo rigo, sopprimere, dopo la parola: « Organizzazione », *la parola*: « e ».

Al terzo comma, decimo rigo, sostituire le parole: « dalle proprie mansioni » *con le parole*: « dal servizio ».

Pongo in votazione il primo emendamento Forte.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Forte.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 26, quale risulta a seguito delle modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

I contributi sindacali dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e degli Incaricati, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle Organizzazioni Sindacali, vengono trattenuti a cura dell'Azienda stessa su delega del lavoratore e versati alle Organizzazioni Sindacali medesime.

In caso di modifiche delle misure della trattenuta stabilite dagli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali, il dipendente ha facoltà di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza delle modificazioni, purché notifichi le revoche alle Organizzazioni Sindacali entro il termine di 30 giorni dalla data in cui è stata resa pubblica la modifica stessa.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 30 settembre.

La revoca della delega va inoltrata esclusivamente in forma scritta all'Organizzazione Sindacale interessata, che provvederà, nei tempi concordati, a darne avviso all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato per gli adempimenti relativi.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole da: « purché notifichi » *fino alla fine del comma, con le parole*: « purché notifichi

le revoche all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato entro il termine di 30 giorni dalla data in cui tale modifica è stata comunicata per tramite i fogli disposizioni compartimentali ».

BAGHINO. Ho proposto quest'emendamento perché l'espressione usata nel testo: « purché notifichi le revoche alle Organizzazioni Sindacali entro il termine di 30 giorni dalla data in cui è stata resa pubblica la modifica stessa » non garantisce che tale modifica venga pubblicata sui fogli appositi che devono essere portati a conoscenza di tutto il personale.

FORTE, *Relatore*. Per quest'emendamento, mi rimetto alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Baghino.

(*È approvato*).

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente: « La revoca della delega va inoltrata esclusivamente in forma scritta alla Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato ».

Gli onorevoli Marzotto Caotorta e Fiori hanno presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: « che provvederà, nei tempi concordati, a darne avviso » *con la parola*: « o ».

MARZOTTO CAOTORTA. Siccome la trattenuta sullo stipendio del lavoratore implica un rapporto diretto tra quest'ultimo e l'azienda, è giusto prevedere che anche la revoca della delega ad effettuare la trattenuta stessa possa essere trasmessa direttamente all'azienda. Questo principio, del resto, è già in atto presso l'amministrazione delle poste e quindi ritengo sia opportuno, per una questione di equilibrio, introdurlo anche in quella delle ferrovie dello Stato.

FIORI. Con il nostro emendamento intendiamo prevedere la facoltà, per il dipendente, di inviare la revoca della delega ad effettuare la trattenuta sullo stipendio direttamente all'azienda, in quanto spesso chi è obbligato a far passare tale revoca tramite la propria organizzazione sindacale è soggetto a delle pressioni perché non prenda questa decisione.

FORTE, *Relatore*. Sono contrario allo emendamento Baghino, che è il più lontano dal testo e lo modifica sostanzialmente, mentre per l'emendamento Marzotto Caotorta e Fiori mi rimetto alla decisione della Commissione.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ricordo che abbiamo già votato, al secondo comma, un emendamento Baghino, stabilendo che la revoca della delega data all'azienda ad effettuare la trattenuta venga notificata direttamente alla azienda stessa. Non sarebbe opportuno, quindi, per un minimo di coerenza, stabilire che la revoca della delega venga inoltrata, in maniera alternativa, all'organizzazione sindacale o all'azienda. È vero che la causale della revoca di cui si parla, rispettivamente, al secondo e al quarto comma, è diversa, ma sempre di revoca si tratta. Mi chiedo pertanto se non sia il caso, magari in sede di coordinamento, e con il consenso dell'onorevole Baghino, di modificare il secondo comma nel senso di introdurvi quella previsione alternativa che si vuole stabilire nell'ultimo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Dobbiamo votare l'emendamento Baghino che è il più lontano dal testo e poi l'emendamento Marzotto Caotorta che non è precluso dal precedente. In sede di coordinamento, poi, si procederà ad una migliore formulazione dell'articolo.

Pongo in votazione l'emendamento Baghino.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Marzotto Caotorta e Fiori.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 27 che, a seguito della modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 27.

I contributi sindacali dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e degli incaricati, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, vengono trattenuti a cura dell'Azienda stessa su delega del lavoratore e versati alle organizzazioni sindacali medesime.

In caso di modifiche delle misure della trattenuta stabilite dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza delle modificazioni, purché notifichi le revoche all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato entro il termine di trenta giorni dalla data in cui tale modifica è stata comunicata tramite i fogli disposizioni compartimentali.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 30 settembre.

La revoca della delega va inoltrata esclusivamente in forma scritta all'organizzazione sindacale interessata o all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per gli adempimenti relativi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 28.

L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad effettuare ritenute sullo stipendio dei propri dipendenti per quote associative ad Associazioni ed altri Enti a carattere professionale e ricreativo, combattentistico, mutualistico e contro gli infortuni, nonché per il recupero di importi relativi a pubblicazioni professionali o ad anticipazioni concesse dall'Azienda stessa.

Le Associazioni e gli altri Enti per i quali possono essere effettuate le suddette ritenute sono: il Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, il Collegio Amministrativo Ferroviario Italiano, il Dopolavoro Ferroviario, l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, la Mutua Ferrovieri e l'Istituto Nazionale Assistenza Ferrovieri.

Le ritenute saranno praticate nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180, fermo restando il disposto dell'articolo 7 dello stesso decreto presidenziale.

L'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, è autorizzata, altresì ad emanare le norme di applicazione del presente articolo e ad integrare o modificare l'elenco di cui al secondo comma di intesa con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

L'onorevole Forte ha presentato il seguente emendamento: *Aggiungere, alla fine del primo comma, le parole*: « purché i dipendenti lo richiedano ».

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Forte.

(*È approvato*).

L'onorevole Marzotto Caotorta ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

« L'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad effettuare ritenute sullo stipendio dei propri dipendenti per quote associative ad associazioni ed altri enti a carattere professionale e ricreativo, combattentistico, mutualistico e contro gli infortuni, nonché per il recupero di importi relativi a pubblicazioni professionali o ad anticipazioni concesse dall'azienda stessa.

Le ritenute saranno praticate nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180, fermo restando il disposto dell'articolo 7 dello stesso decreto presidenziale.

Il consiglio di amministrazione della azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato ad emanare le norme di applicazione del presente articolo ed a compilare e modificare l'elenco delle associazioni ed enti per i quali possono essere effettuate le suddette ritenute ».

FORTE, *Relatore*. Sono favorevole.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ho qualche perplessità in merito all'emendamento presentato dall'onorevole Marzotto Caotorta. Pur condividendone il principio, ritengo che creerebbe un vuoto legislativo, per cui le associazioni che godono della possibilità di far trattenere da parte dell'azienda la quota associativa, per tutto il periodo di *vacatio* tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del decreto da parte dell'azienda, vedrebbero decurtate le loro entrate. Faccio presente che il quarto comma dell'articolo 28, così come è formulato, delegifica la norma; si tratta solo di mantenere una situazione di fatto fino al momento del decreto.

Per queste ragioni prego l'onorevole Marzotto Caotorta di ritirare il suo emendamento.

MARZOTTO CAOTORTA. A seguito della dichiarazione del Governo, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 28 che, a seguito della modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 28.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad effettuare ritenute sullo stipendio dei propri dipendenti per quote associative ad associazioni ed altri enti a carattere professionale e ricreativo, combattentistico, mutualistico e contro gli infortuni, nonché per il recupero di importi relativi a pubblicazioni professionali o ad anticipazioni concesse dall'Azienda stessa, purché i dipendenti lo richiedano.

Le associazioni e gli altri enti per i quali possono essere effettuate le suddette ritenute sono: il collegio ingegneri ferroviari italiani, il collegio amministrativo ferroviario italiano, il dopolavoro ferroviario, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, la mutua ferrovieri e l'Istituto nazionale assistenza ferrovieri.

Le ritenute saranno praticate nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180, fermo restando il disposto dell'articolo 7 dello stesso decreto presidenziale.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata, altresì, ad emanare le norme di applicazione del presente articolo e ad integrare o modificare l'elenco di cui al secondo comma di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 29.

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, predisporrà un disegno di legge per la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro degli incaricati dei servizi dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato e dei loro coadiutori familiari e sostituti.

Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con disegno di legge saranno disciplinate le modalità per l'inquadramento di incaricati, nei ruoli del personale F.S. per particolari servizi indicati nella legge stessa; ai suddetti inquadrati che non trovino collocamento in uno dei profili professionali previsti dalla presente legge sarà attribuita, in relazione al maturato economico valutato con i criteri

di cui al primo comma del precedente articolo 15, una classe di stipendio compresa tra quelle sviluppate nella tabella allegata rispetto allo stipendio iniziale di lire 1.800.000.

Gli inquadramenti di cui al precedente comma avranno decorrenza 1° gennaio 1979.

Gli onorevoli Forte e Bocchi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con disegno di legge saranno disciplinate le modalità per l'inquadramento di incaricati, nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato per particolari servizi indicati nella legge stessa.

Ai dipendenti di cui al precedente comma che non trovino collocamento in uno dei profili professionali previsti dalla presente legge sarà attribuita, in relazione al maturato economico valutato con i criteri di cui al primo comma del precedente articolo 15, una classe di stipendio compresa tra quelle sviluppate nella tabella allegata rispetto allo stipendio iniziale di lire 1.800.000 ».

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Forte e Bocchi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 29 che, a seguito della modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 29.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, predisporrà un disegno di legge per la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro degli incaricati dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dei loro coadiutori familiari e sostituti.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposita legge saranno disciplinate le modalità per l'inquadramento di incaricati nei ruoli del personale FS per particolari servizi indicati nella legge stessa.

Ai dipendenti di cui al precedente comma che non trovino collocamento in uno dei profili professionali previsti dalla presente legge sarà attribuita, in relazione al maturato economico valutato con i criteri di cui al primo comma del precedente articolo 15, una classe di stipendio compresa tra quelle sviluppate nella tabella allegata rispetto allo stipendio iniziale di lire 1.800.000.

Gli inquadramenti di cui al precedente comma avranno decorrenza 1° gennaio 1979.

(*È approvato*).

Poiché al successivo articolo 30 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 30.

Con effetto dall'anno 1978 l'importo della tredicesima mensilità del personale dirigente dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1977, n. 112, è integrato di lire 45 mila.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 31.

L'assegno base di confine previsto dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, in favore del personale delle amministrazioni dello Stato compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risieda permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria), è esteso, con le stesse modalità

e decorrenza, agli incaricati ed ai loro dipendenti utilizzati permanentemente dall'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato nelle stesse zone di confine per l'espletamento di servizi in base agli articoli 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, 31 della legge 27 luglio 1967, n. 63 e 29 della legge 7 ottobre 1969, n. 747.

Ai fini dell'attribuzione dell'assegno di confine, e delle relative variazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, gli incaricati ed i loro dipendenti sono equiparati al personale ferroviario al parametro 115 per il periodo 1° gennaio 1977-30 settembre 1978, e dal 1° ottobre 1978 al personale che fruisce dello stipendio iniziale previsto per la categoria Operatore Comune istituita con la presente legge.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « per il periodo 1° gennaio 1977-30 settembre 1978, e dal 1° ottobre 1978 » *con le parole* « per il periodo 1° gennaio 1977-30 giugno 1978 e dal 1° luglio 1979 ».

BAGHINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 31.

(*È approvato*).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 32.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1978 in complessive lire 47.820 milioni, di cui lire 29.350 milioni per il nuovo inquadramento, lire 5.900 milioni per la revisione del premio industriale e competenze sostitutive prevista dal precedente articolo 19, e lire 12.570 milioni per oneri riflessi, si provvede con sovvenzione del Ministero del tesoro a fronte della quale sarà corrispondentemente ridotto il fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per il suddetto anno finanziario.

All'onere relativo all'anno 1979, valutato in lire 184.170 milioni, di cui lire 111.300 milioni per le nuove retribuzioni, lire 23.500 milioni per la revisione del premio industriale e competenze sostitutive prevista dal precedente articolo 19 e lire 49.370 milioni per oneri riflessi, si provvede con sovvenzione del Ministero del Tesoro a fronte della quale sarà corrispondentemente ridotto il fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 33.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

I rapporti in atto, relativi alla carriera del personale ferroviario non disciplinati dai precedenti articoli restano regolati dalla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi i necessari adeguamenti da attuare con decreto del Ministro dei trasporti previo parere del Consiglio di Amministrazione della Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° ottobre 1978.

Gli onorevoli Forte e Guasso hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « fatte salve quelle stabilite dalla legge 6 agosto 1977, n. 700 ».

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Forte e Guasso.

(*È approvato*).

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sostituire la data « 1° ottobre 1978 » *con la data* « 1° luglio 1979 ».

BAGHINO. L'articolo 33 prevede che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* ma, poiché si è deciso che esso debba entrare in vigore con effetto retroattivo, occorre prevedere l'attuazione di tutto ciò che questa entrata in vigore con effetto retroattivo comporta.

FORTE, *Relatore.* Sono contrario all'emendamento.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Sono contrario all'approvazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Baghino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Baghino.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 33 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione le tabelle allegate al disegno di legge, dopo averne dato lettura.

QUADRO N. 1

CATEGORIE DEL PERSONALE FERROVIARIO

1ª Operatore comune;

2ª Operatore qualificato;

3ª Operatore specializzato;

4ª Tecnico;

5ª Tecnico superiore - Direttivo;

6ª Coordinatore - Vice Dirigente;

7ª Vice Dirigente Coordinatore.

(*È approvato*).

TABELLA *A*.

Allegata al quadro n. 1.

1ª Categoria: Operatore comune

Manovale.

(*È approvata*).

TABELLA *B*.

Allegata al quadro n. 1.

2ª Categoria: Operatore qualificato

Ausiliario di stazione - Guardiano - Ausiliario viaggiante - Aiuto macchinista T.M. (r.e.) - Ausiliario - Carbonaio - Commesso.

(*È approvata*).

TABELLA *C*.

Allegata al quadro n. 1.

3ª Categoria: Operatore specializzato

Manovratore - Deviatore - Assistente di stazione - Conduttore - Macchinista T.M. (r.e.) - Aiuto macchinista (r.e.) - Capo squadra manovali (r.e.) - Operaio qualificato - Autista - Elettricista - Motorista - Carpentiere - Ingrassatore - Marinaio - Infermiere - Applicato.

(*È approvata*).

TABELLA *D*.

Allegata al quadro n. 1.

4ª Categoria: Tecnico

Manovratore capo - Deviatore capo - Assistente capo (r.e.) - Capo gestione - Capo stazione - Gestore di 1ª classe (r.e.) - Gestore capo (r.e.) - Capo treno - Capo personale viaggiante - Controllore viaggiante - Macchinista - Capo Deposito - Verificatore - Tecnico - Capo tecnico - Nostromo - Capo motorista - Capo elettricista - Applicato capo (r.e.) - Infermiere capo (r.e.) - Paramedico - Disegnatore - Segretario.

(*È approvata*).

TABELLA *E*.

Allegata al quadro n. 1.

5ª Categoria: Tecnico superiore - Direttivo

Capo gestione superiore - Capo stazione superiore - Capo personale viaggiante superiore - Controllore viaggiante superiore - Capo deposito superiore - Capo tecnico superiore - Ufficiale navale - Ufficiale di macchine - Ufficiale marconista - Disegnatore superiore - Segretario superiore - Revisore superiore - Ispettore.

(*È approvata*).

TABELLA *F*.

Allegata al quadro n. 1.

6ª Categoria: Coordinatore - Vice dirigente

Capo gestione sovrintendente - Capo stazione sovrintendente - Capo personale viaggiante sovrintendente - Controllore viaggiante sovrintendente - Capo deposito sovrintendente - Capo tecnico sovrintendente - Comandante - Direttore di macchina - Disegnatore superiore di 1ª classe - Segretario superiore di 1ª classe - Revisore superiore di 1ª classe - Ispettore principale.

(*È approvata*).

TABELLA *G*.

Allegata al quadro n. 1.

7ª Categoria: Vice dirigente coordinatore

Ispettore capo aggiunto - Ispettore capo (r.e.) - Ispettore capo superiore (r.e.).

(*È approvata*).

QUADRO N. 2

QUADRO DI EQUIPARAZIONE

Qualifiche di provenienza	Categoria di inquadr.	Profilo professionale di equiparazione
PERSONALE DIRETTIVO		**PERSONALE DEL SETTORE UFFICI**
Ispettore capo superiore r.e.	7ª	Ispettore capo superiore r.e.
Ispettore capo aggiunto		Ispettore capo aggiunto
Ispettore capo r.e.		Ispettore capo r.e.
Ispettore principale	6ª	Ispettore principale
Ispettore	5ª	Ispettore
PERSONALE DEGLI UFFICI DI CONCETTO		
Segretario sup. di 1ª classe	6ª	Segretario sup. di 1ª cl.
Segretario tecnico sup. 1ª cl.		
Disegnatore sup. di 1ª cl.	6ª	Disegnatore sup. di 1ª cl.
Revisore sup. di 1ª cl.	6ª	Revisore sup. di 1ª cl.
Segretario superiore	5ª	Segretario superiore
Segretario tecnico superiore		
Disegnatore superiore	5ª	Disegnatore superiore
Revisore superiore	5ª	Revisore superiore
Segretario	4ª	Segretario
Segretario tecnico		
Disegnatore	4ª	Disegnatore

Segue: QUADRO N. 2

Qualifiche di provenienza	Categoria di inquadr.	Profilo professionale di equiparazione
ESECUTIVO		
Tecnico capo di radiologia	4ª	Paramedico
Tecnico di radiologia		
Applicato capo	4ª	Applicato capo (r.e.)
Applicato stenodattilografo capo		
Applicato tecnico capo		
Infermiere capo	4ª	Infermiere capo (r.e.)
Applicato	3ª	Applicato
Applicato stenodattilografo		
Applicato tecnico		
Infermiere	3ª	Infermiere
AUSILIARIO		
Commesso capo	2ª	Commesso
Commesso		
PERSONALE DELLE STAZIONI		PERSONALE DEL SETTORE STAZIONI
DIRIGENTI MOVIMENTISTI		
Capo stazione sovrintendente	6ª	Capo stazione sovrintendente
Capo stazione superiore	5ª	Capo stazione superiore
Capo stazione	4ª	Capo stazione
GESTIONISTI		
Capo gestione sovrintendente	6ª	Capo gestione sovrintendente
Capo gestione superiore	5ª	Capo gestione superiore
Capo gestione	4ª	Capo gestione

Segue: QUADRO N. 2

Qualifiche di provenienza	Categoria di inquadr.	Profilo professionale di equiparazione
ESECUTIVO		
Assistente capo di stazione	4ª	Assistente capo di stazione (r.e.)
Assistente di stazione	3ª	Assistente di stazione
Ausiliario di stazione	2ª	Ausiliario di stazione
DEVIATORI		
Deviatore capo	4ª	Deviatore capo
Primo deviatore	3ª	Deviatore
Deviatore		
GESTORI E AUSILIARI		
GESTORI		
Gestore capo	4ª	Gestore capo (r.e.)
Gestore di 1ª classe (*a*)	4ª	Gestore di 1ª classe (r.e.)
Gestore di 1ª classe (*b*)	3ª	Assistente di stazione . . . . .
Gestore		
AUSILIARI		
Ausiliario di fermata	2ª	Ausiliario di stazione . . . . .
PERSONALE VIAGGIANTE		PERSONALE DEL SETTORE VIAGG.
DIRIGENTI		
Capo personale viagg. sovrint. . . .	6ª	Capo pers., viagg. sovr.
Capo personale viagg. super.	5ª	Capo pers. viagg. sup.
Capo pers. viagg.	4ª	Capo pers. viagg.

(*a*) Limitatamente ai titolari di impianto.
(*b*) Non titolari di impianto.

Segue: QUADRO N. 2

Qualifiche di provenienza	Categoria di inquadr.	Profilo professionale di equiparazione
CONTROLLORI VIAGG.		
Controllore viagg. sovr.	6ª	Controllore viagg. sovr.
Controllore viagg. superiore	5ª	Controllore viagg. sup.
Controllore viaggiante	4ª	Controllore viagg.
PERSONALE DEI TRENI		
DIRIGENTI DEI TRENI		
Capo treno	4ª	Capo treno
ESECUTIVO		
Conduttore	3ª	Conduttore
Assistente viaggiante		
Ausiliario viaggiante	2ª	Ausiliario viagg.
PERSONALE DEI DEPOSITI LOCOMOTIVE E DI MACCHINA		PERSONALE DEL SETTORE MACCHINA
DIRIGENTI DEI DEPOSITI LOCOMOTIVE		
Capo deposito sovrintendente . . .	6ª	Capo deposito sovrintendente
Capo deposito superiore	5ª	Capo deposito superiore
Capo deposito	4ª	Capo deposito

Segue: QUADRO N. 2

Qualifiche di provenienza	Categoria di inquadr.	Profilo professionale di equiparazione
DIRIGENTI DI MACCHINA		
Macchinista	4ª	Macchinista
ESECUTIVO		
Macchinista T.M.	3ª	Macchinista T.M. (r.e.)
Aiuto macchinista	3ª	Aiuto macchinista (r.e.)
Aiuto macchinista T.M.	2ª	Aiuto macchinista T.M. (r.e.)
DIRIGENTI TECNICI		PERSONALE TECNICO DI TUTTI I SERVIZI
Capo tecnico sovrintendente	6ª	Capo tecnico sovrintendente . . . .
Capo tecnico superiore	5ª	Capo tecnico superiore . . . . .
Capo tecnico	4ª	Capo tecnico
DIRIGENTI DELLA LINEA		
Capo tecnico sup. della linea . . .	5ª	Capo tecnico superiore
Capo tecnico della linea	4ª	Capo tecnico
OPERAI VERIFICATORI E TECNICI I.E.		
Tecnico I.E.	4ª	Tecnico
Verificatore	4ª	Verificatore
Operaio specializzato	3ª	Operaio qualificato
Operaio qualificato		

Segue: QUADRO N. 2

Qualifiche di provenienza	Categoria di inquadr.	Profilo professionale di equiparazione
PERSONALE ESECUTIVO DELLA LINEA		
Operaio specializ. dell'armamento	3ª	Operaio qualificato
Operaio dell'armamento		
AUTISTI		
Autista	3ª	Autista
MANOVRATORI		
Manovratore capo	4ª	Manovratore capo
1° Manovratore	3ª	Manovratore
Manovratore		
MANOVALI		
Capo squadra manovali	3ª	Capo squadra manov. (r.e.)
Manovale specializzato	2ª	Ausiliario
Ausiliario di magazzino		
Manovale	1ª	Manovale
PERSONALE DI VIGILANZA		
Guardiano di 1ª classe	2ª	Guardiano
Guardiano		

Segue: QUADRO N. 2

Qualifiche di provenienza	Categoria di inquadr.	Profilo professionale di equiparazione
UFFICIALI DELLE NAVI TRAGHETTO		PERSONALE DEL SETTORE NAVI TRAGHETTO
Comandante	6ª	Comandante
Direttore di macchina	6ª	Direttore di macchina
Primo ufficiale navale	5ª	Ufficiale navale
Ufficiale navale		
Primo Ufficiale di macchina	5ª	Ufficiale di macchina
Ufficiale di macchina		
Primo Ufficiale marconista	5ª	Ufficiale marconista
Ufficiale marconista		
PERSONALE ESECUTIVO DI COPERTA E DI MACCHINA DELLE NAVI TRAGHETTO		
COPERTA		
Nostromo	4ª	Nostromo
Carpentiere	3ª	Carpentiere
Marinaio	3ª	Marinaio
MACCHINA		
Capo motorista	4ª	Capo motorista
Capo elettricista	4ª	Capo elettricista
Motorista	3ª	Motorista
Elettricista	3ª	Elettricista
Ingrassatore	3ª	Ingrassatore
Carbonaio	2ª	Carbonaio

(*È approvato*).

QUADRO N. 3

PROFILI PROFESSIONALI INIZIALI PER L'ASSUNZIONE IN PROVA NELLE CATEGORIE DEL PERSONALE FERROVIARIO

I CATEGORIA

OPERATORE COMUNE

Manovale

II CATEGORIA

OPERATORE QUALIFICATO

Personale di macchina del settore delle navi traghetto

Carbonaio

III CATEGORIA

OPERATORE SPECIALIZZATO

Personale del settore delle stazioni

Assistente di stazione

Personale del settore viaggiante

Conduttore

Personale tecnico di tutti i servizi

Operaio qualificato

Personale del settore delle navi traghetto
di coperta:

Carpentiere

Marinaio

di macchina:

Motorista

Elettricista

Segue: QUADRO N. 3

Personale del settore uffici

Infermiere

Applicato

IV CATEGORIA

TECNICO

Personale del settore stazioni

Capo gestione

Capo stazione

Personale del settore macchina

Macchinista

Personale tecnico di tutti i servizi

Capo tecnico

Personale del settore uffici

Segretario

Disegnatore

Paramedico

V CATEGORIA

TECNICO SUPERIORE DIRETTIVO

Personale del settore uffici

Ispettore

Personale del settore delle navi traghetto

Ufficiale navale

Ufficiale macchinista

Ufficiale marconista

(*È approvato*).

QUADRO N. 4

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA TRANSITORIA DELLE CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE FERROVIARIO

Categoria	Classificazione	Dotazione organica complessiva transitoria
1ª e 2ª	Operatore comune, Operatore qualificato (*a*)	37.332
3ª	Operatore specializzato (*b*) (*c*) (*f*) (*g*)	94.581
4ª	Tecnico (*d*) (*g*)	64.285
5ª	Tecnico superiore - Direttivo	16.989
6ª	Coordinatore - Vice dirigente (*e*)	4.769
7ª	Vice dirigente coordinatore	318
	Totale . . .	218.274

(*a*) 40 posti della dotazione organica sono riservati all'inquadramento di altrettanti dipendenti assunti o per i quali è in corso l'assunzione dai concorsi riservati alla Provincia di Bolzano per la qualica di Manovale.

(*b*) A tale dotazione organica fanno carico anche i dipendenti inquadrati con il profilo di Carbonaio.

(*c*) 39 posti della dotazione organica sono riservati all'inquadramento di altrettanti dipendenti assunti o per i quali è in corso l'assunzione dai concorsi riservati alla Provincia di Bolzano per la qualifica di Operaio dell'armamento.

(*d*) A tale dotazione organica fanno carico anche i dipendenti inquadrati con il profilo di Aiuto macchinista r.e.

(*e*) A carico di tale dotazione organica sono da considerare anche i dipendenti inquadrati con il profilo di Ispettore.

(*f*) 10 posti della dotazione organica sono riservati all'inquadramento di altrettanti dipendenti assunti o per i quali è in corso l'assunzione dai concorsi riservati alla Provincia di Bolzano per la qualifica di Assistente di stazione.

(*g*) Salvo le variazioni previste dall'articolo 8.

(*È approvato*).

QUADRO N. 5

ORDINAMENTO DEI PASSAGGI DI CATEGORIA
PER SETTORI DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

Profili professionali	Passaggio per anzianità	
	Ai profili professionali	Anzianità min. (anni)

CATEGORIA: Prima: Operatore comune.

Manovale	PERSONALE DEL SETTORE STAZIONI	
	Ausiliario di stazione	—
	PERSONALE DEL SETTORE VIAGGIANTE	
	Ausiliario viaggiante	—
	PERSONALE TECNICO DI TUTTI I SERVIZI	
	Guardiano	—
	Ausiliario	—
	PERSONALE DEL SETTORE UFFICI	
	Commesso	—

Segue: QUADRO N. 5

Profili professionali	Passaggio per anzianità	
	Ai profili professionali	Anzianità min. (anni)

CATEGORIA: Seconda: Operatore qualificato.

PERSONALE DEL SETTORE STAZIONI

Ausiliario di stazione	Manovratore Deviatore Assistente di stazione	2

PERSONALE DEL SETTORE VIAGGIANTE

Ausiliario viaggiante	Conduttore	2

PERSONALE TECNICO DI TUTTI I SERVIZI

Ausiliario	Operaio qualificato Autista	2

PERSONALE DEL SETTORE MACCHINA

Aiuto macchinista T.M. r.e.	Aiuto macchinista r.e.	—

PERSONALE DEGLI UFFICI

Commesso	Applicato	2
Carbonaio	Ingrassatore	2

Segue: QUADRO N. 5

Profili professionali	Passaggio per anzianità	
	Ai profili professionali	Anzianità min. (anni)

CATEGORIA: Terza: Operatore specializzato.

PERSONALE DEL SETTORE STAZIONI

Manovratore Deviatore Assistente di stazione	Capo gestione Capo stazione Manovratore capo Deviatore capo	3

PERSONALE DEL SETTORE VIAGGIANTE

Conduttore	Capo treno	3

PERSONALE TECNICO DI TUTTI I SERVIZI

Operaio qualificato Autista	Capo tecnico Verificatore Tecnico	3

PERSONALE DEL SETTORE UFFICI

Applicato	Segretario Disegnatore	3
Infermiere	Paramedico	3

Segue: QUADRO N. 5

Profili professionali	Passaggio per anzianità	
	Ai profili professionali	Anzianità min. (anni)
	PERSONALE DEL SETTORE DELLE NAVI TRAGHETTO	
Elettricista	Capo elettricista	—
Motorista	Capo motorista	—
Ingrassatore Marinaio Carpentiere	Nostromo	3
	PERSONALE DEL SETTORE DI MACCHINA	
Aiuto macchinista r.e. Macchinista T.M. r.e.	Macchinista	3
CATEGORIA: Quarta: Tecnico.		
	PERSONALE DEL SETTORE DELLE STAZIONI	
Capo gestione	Capo gestione superiore	4
Capo stazione	Capo stazione superiore	4
	PERSONALE DEL SETTORE VIAGGIANTE	
Capo personale viaggiante	Capo personale viaggiante sup.	4
Controllore viaggiante	Controllore viaggiante superiore	4

Segue: QUADRO N. 5

Profili professionali	Passaggio per anzianità	
	Ai profili professionali	Anzianità min. (anni)
	PERSONALE DEL SETTORE MACCHINA	
Capo deposito	Capo deposito superiore	4
	PERSONALE DEL SETTORE TECNICO DI TUTTI I SERVIZI	
Capo tecnico	Capo tecnico superiore	4
	PERSONALE DEL SETTORE DEGLI UFFICI	
Segretario	Segretario superiore	4
Disegnatore	Disegnatore superiore	4
Capo stazione Capo gestione Capo personale viaggiante Controllore viaggiante	Revisore superiore	4
Segretario Disegnatore Paramedico Capo gestione Capo stazione Capo personale viaggiante Controllore viaggiante Capo deposito Capo tecnico Macchinista (*a*)	Ispettore	5

(*a*) Limitatamente ai dipendenti assunti mediante concorso pubblico in tale profilo professionale in base alle norme previste dalla presente legge.

Segue: QUADRO N. 5

Profili professionali	Passaggio per anzianità	
	Ai profili professionali	Anzianità min. (anni)

CATEGORIA: Quinta: Tecnico superiore direttivo.

PERSONALE DEL SETTORE DELLE STAZIONI

Capo gestione superiore	Capo gestione sovrint.	5
Capo stazione superiore	Capo stazione sovr.	

PERSONALE DEL SETTORE VIAGGIANTE

Capo pers. viagg. sup.	Capo pers. viagg. sovr.	5
Controllore viagg. sup.	Controllore viagg. sovr.	

PERSONALE DEL SETTORE MACCHINA

Capo deposito sup.	Capo deposito sovr.	5

PERSONALE DEL SETTORE TECNICO DI TUTTI I SERVIZI

Capo tecnico sup.	Capo tecnico sovr.	5

PERSONALE DEL SETTORE DELLE NAVI TRAGHETTO

Ufficiale navale	Comandante	5
Ufficiale di macchina	Direttore di macchina	5

Segue: QUADRO N. 5

Profili professionali	Passaggio per anzianità	
	Ai profili professionali	Anzianità min. (anni)
	PERSONALE DEL SETTORE UFFICI	
Disegnatore sup.	Disegnatore sup. 1ª cl.	5
Segretario sup.	Segretario sup. 1ª cl.	
Revisore sup.	Revisore sup. 1ª cl.	
	PERSONALE DEL SETTORE UFFICI	
Capo gestione superiore	Ispettore principale	5
Capo stazione superiore		
Capo personale viaggiante superiore		
Controllore viaggiante superiore . .		
Capo deposito superiore		
Capo tecnico superiore		
Ufficiale navale		
Ufficiale di macchina		
Ufficiale marconista		
Disegnatore superiore		
Segretario superiore		
Revisore superiore		
Ispettore	Ispettore principale	1

Segue: QUADRO N. 5

Profili professionali	Passaggio per anzianità	
	Ai profili professionali	Anzianità min. (anni)

CATEGORIA: Sesta: Coordinatore vice dirigente.

Capo gest. sovr.	—	—
Capo staz. sovr.	—	—
Capo pers. viagg. sovr.	—	—
Controll. viagg. sovr.	—	—
Capo deposito sovr.	—	—
Capo tecnico sovr.	—	—
Comandante	—	—
Direttore di macchina	—	—
Disegnatore sup. 1ª cl.	—	—
Segretario sup. 1ª cl.	—	—
Revisore sup. 1ª cl.	—	—
Ispettore principale	Ispettore capo agg.to	4

(*È approvato*).

TRATTAMENTO ECONOMICO

Anni di permanenza		1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria	4ª Categoria	5ª Categoria	6ª Categoria	7ª Categoria
Iniziale	1.800.000	2.250.000	2.587.500	2.812.500	3.195.000	3.735.000	4.500.000	5.940.000
2	1.944.000	2.430.000	2.794.500	3.037.500	3.450.600	4.033.800	4.860.000	6.415.200
2	2.088.000	2.610.000	3.001.500	3.262.500	3.706.200	4.332.600	5.220.000	6.890.400
2	2.232.000	2.790.000	3.208.500	3.487.500	3.961.800	4.631.400	5.580.000	7.365.600
2	2.376.000	2.970.000	3.415.500	3.712.500	4.217.400	4.930.200	5.940.000	7.840.800
2	2.520.000	3.150.000	3.622.500	3.937.500	4.473.000	5.229.000	6.300.000	8.316.000
2	2.664.000	3.330.000	3.829.500	4.162.500	4.728.600	5.527.800	6.660.000	8.791.200
2	2.808.000	3.510.000	4.036.500	4.387.500	4.984.200	5.826.600	7.020.000	9.266.400
2	2.952.000	3.690.000	4.243.500	4.612.500	5.239.800	6.125.400	7.380.000	9.741.600
2	3.025.800	3.782.250	4.349.587	4.727.812	5.370.795	6.278.535	7.564.500	9.985.140
2	3.099.600	3.874.500	4.455.674	4.843.124	5.501.790	6.431.670	7.749.000	10.228.680
2	3.173.400	3.966.750	4.561.761	4.958.436	5.632.785	6.584.805	7.933.500	10.472.220
2	3.247.200	4.059.000	4.667.848	5.073.748	5.763.780	6.737.940	8.118.000	10.715.760
2	3.321.000	4.151.250	4.773.935	5.189.060	5.894.775	6.891.075	8.302.500	10.959.300
2	3.394.800	4.243.500	4.880.022	5.304.372	6.025.770	7.044.210	8.487.000	11.202.840
	3.468.600	4.335.750	4.986.109	5.419.684	6.156.765	7.197.345	8.671.500	11.446.380

(*È approvata*).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione,

considerate le diverse funzioni spettanti al Parlamento, al Governo e alle forze sociali per quanto riguarda l'iniziativa legislativa,

invita il Governo

pur riconoscendo ad esso la libertà di procedere a qualsiasi forma di consultazione con tutte le forze sociali interessate, a non fare riferimento nel testo dei disegni di legge da presentare alle Camere agli accordi presi con le forze sociali nell'espletamento della sua funzione di titolare dell'iniziativa legislativa ».

(0/2603/1/10)

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Debbo dire che nel disegno di legge in discussione non vi è alcun riferimento agli accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali: l'unico accenno è contenuto nella relazione. Comunque, accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Baghino ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione

impegna il Governo, nella pluralità prevista dalla Costituzione, ad ascoltare almeno in sede preliminare tutte le organizzazioni sindacali ».

(0/2603/2/10).

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Se l'onorevole Baghino intende fare riferimento a tutte le organizzazioni sindacali, che sono molto numerose, non posso accettare questo ordine del giorno; tuttavia, mi pare di poterlo accogliere come raccomandazione sulla base della precisazione che ho fatto in sede di esame dell'emendamento presentato dal collega all'articolo 3.

BAGHINO. So perfettamente che con la locuzione contenuta nella legge (« organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale ») si intendono esattamente le tre organizzazioni confederali. Ritiro comunque quest'ordine del giorno, però chiedo esplicitamente che, da ora in avanti, l'USFI sia ascoltata almeno in sede preliminare.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Allo stato, non vi è alcuna certezza che l'organizzazione sindacale cui il collega si riferisce sia rappresentativa sul piano territoriale ed all'interno dell'azienda. Prego quindi il collega di farsi parte diligente affinché venga accertato se l'USFI possiede tale caratteristica: nel caso in cui questa verifica abbia esito positivo, certamente l'onorevole Baghino potrà conseguire i risultati che si prefigge.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

GUASSO. Il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge in discussione per i motivi già illustrati in sede di discussione sulle linee generali.

Occorre in primo luogo rilevare che finalmente, dopo due lunghi anni di trattative, si conclude questa importante vicenda contrattuale. Al riguardo, inoltre, va ancora una volta detto che la strada del prolungamento nel tempo dell'applicazione dei contratti relativi al campo del pubblico impiego è una strada sbagliata, da abbandonare, tenuto conto del fatto che

le categorie interessate e gli utenti dei servizi offerti dallo Stato pagano, per questa ragione, a volte un prezzo che supera la stessa portata del contratto.

Voteremo inoltre a favore del provvedimento in discussione ritenendo che esso preveda soluzioni nuove e moderne, tendenti allo sviluppo della professionalità ed al miglioramento dell'organizzazione del lavoro e che rappresentano un primo passo lungo la strada dell'inizio di una riforma dell'azienda capace di assicurare la prestazione di un servizio efficiente e di alta qualità.

BAGHINO. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà contro il disegno di legge in discussione, essendo state respinte tutte le proposte di modifica da esso avanzate al fine di giungere alla predisposizione di un provvedimento che, nonostante i mancati contatti con alcune delle organizzazioni sindacali interessate ed il Governo, rispondesse alle aspettative ed agli interessi di tutto il personale che presta servizio presso l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Ove il disegno di legge – come noi riteniamo – dovesse tornare al nostro esame modificato dall'altro ramo del Parlamento, ci auguriamo che una discussione più serena ed approfondita ci consenta di giungere alla predisposizione di un provvedimento che ci permetta di modificare la nostra attuale posizione.

MARZOTTO CAOTORTA. Annuncio il voto favorevole del gruppo democratico cristiano al provvedimento in discussione, la cui approvazione porrà fine ad una lunga trattativa relativa al trattamento economico e normativo del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e segnerà l'introduzione di positive modifiche per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro di questo importante settore.

Mi auguro che il senso di responsabilità dimostrato dalla Commissione Trasporti della Camera con la rapida approvazione del disegno di legge in esame (approvazione che spero sarà altrettanto sollecita da parte dell'altro ramo del Parlamento) venga apprezzato dai lavoratori del settore ferroviario.

Mi auguro inoltre che l'approvazione del provvedimento in discussione rappresenti l'inizio di una più generale riforma delle ferrovie dello Stato.

GATTO. Il gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge in discussione di cui apprezza il significato innovatore in materia di contratti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale del settore delle ferrovie dello Stato e che considera un primo passo verso una più ampia riforma delle ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (2603):

Presenti	31
Votanti	30
Astenuti	1
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amarante, Baghino, Baldassari, Bocchi Fausto, Calaminici, Caldoro, Casalino, Del Castillo, Federico, Fiori, Forte, Gatto Vincenzo, Guasso, Guerrini, Lamorte, Lucchesi, Marchi Dascola Enza, Marocco, Marzotto Caotorta, Millet, Morazzoni, Ottaviano, Pani Mario, Russo Ferdinando, Salomone, Sangalli, Tamburini, Tombesi, Venturini, Zucconi.

Si è astenuto:

Libertini.

La seduta termina alle 15,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO